

TRADEMARK ASSIGNMENT

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.1

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT		
NATURE OF CONVEYANCE:	Pledge Agreement/Security Interest		
CONVEYING PARTY DATA			
Name	Formerly	Execution Date	Entity Type
Seves Societa per Azioni		12/15/2009	JOINT STOCK COMPANY: ITALY
RECEIVING PARTY DATA			
Name:	BNP Paribas S.A.		
Street Address:	Boulevard des Italiens 16		
City:	Paris		
State/Country:	FRANCE		
Entity Type:	Bank: FRANCE		
PROPERTY NUMBERS Total: 1			
Property Type	Number	Word Mark	
Registration Number:	1806887	FIDENZA VETROARREDO	
CORRESPONDENCE DATA			
Fax Number:	(312)578-6666		
	<i>Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.</i>		
Phone:	312-263-3600		
Email:	maureen.drews@hklaw.com		
Correspondent Name:	Thomas P. Arden		
Address Line 1:	131 S. Dearborn St., 30th Flr.		
Address Line 4:	Chicago, ILLINOIS 60603		
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	MADREWS 516380-2		
DOMESTIC REPRESENTATIVE			
Name:	Thomas P. Arden		
Address Line 1:	131 S. Dearborn St., 30th Flr.		
Address Line 4:	Chicago, ILLINOIS 60603		

OP \$40.00 1806887

NAME OF SUBMITTER:	Thomas P. Arden
Signature:	/Thomas P. Arden/
Date:	05/23/2011

Total Attachments: 65

source=Pledge Agreement 12-15-2009#page1.tif
source=Pledge Agreement 12-15-2009#page2.tif
source=Pledge Agreement 12-15-2009#page3.tif
source=Pledge Agreement 12-15-2009#page4.tif
source=Pledge Agreement 12-15-2009#page5.tif
source=Pledge Agreement 12-15-2009#page6.tif
source=Pledge Agreement 12-15-2009#page7.tif
source=Pledge Agreement 12-15-2009#page8.tif
source=Pledge Agreement 12-15-2009#page9.tif
source=Pledge Agreement 12-15-2009#page10.tif
source=Pledge Agreement 12-15-2009#page11.tif
source=Pledge Agreement 12-15-2009#page12.tif
source=Pledge Agreement 12-15-2009#page13.tif
source=Pledge Agreement 12-15-2009#page14.tif
source=Pledge Agreement 12-15-2009#page15.tif
source=Pledge Agreement 12-15-2009#page16.tif
source=Pledge Agreement 12-15-2009#page17.tif
source=Pledge Agreement 12-15-2009#page18.tif
source=Pledge Agreement 12-15-2009#page19.tif
source=Pledge Agreement 12-15-2009#page20.tif
source=Pledge Agreement 12-15-2009#page21.tif
source=Pledge Agreement 12-15-2009#page22.tif
source=Pledge Agreement 12-15-2009#page23.tif
source=Pledge Agreement 12-15-2009#page24.tif
source=Pledge Agreement 12-15-2009#page25.tif
source=Pledge Agreement 12-15-2009#page26.tif
source=Pledge Agreement 12-15-2009#page27.tif
source=Pledge Agreement 12-15-2009#page28.tif
source=Pledge Agreement 12-15-2009#page29.tif
source=Pledge Agreement 12-15-2009#page30.tif
source=Pledge Agreement 12-15-2009#page31.tif
source=Pledge Agreement 12-15-2009#page32.tif
source=Pledge Agreement 12-15-2009#page33.tif
source=Pledge Agreement 12-15-2009#page34.tif
source=Pledge Agreement 12-15-2009#page35.tif
source=Pledge Agreement 12-15-2009#page36.tif
source=Pledge Agreement 12-15-2009#page37.tif
source=Pledge Agreement 12-15-2009#page38.tif
source=Pledge Agreement 12-15-2009#page39.tif
source=Pledge Agreement 12-15-2009#page40.tif
source=Pledge Agreement 12-15-2009#page41.tif
source=Pledge Agreement 12-15-2009#page42.tif
source=Pledge Agreement 12-15-2009#page43.tif
source=Pledge Agreement 12-15-2009#page44.tif
source=Pledge Agreement 12-15-2009#page45.tif
source=Pledge Agreement 12-15-2009#page46.tif
source=Pledge Agreement 12-15-2009#page47.tif

source=Pledge Agreement 12-15-2009#page48.tif
source=Pledge Agreement 12-15-2009#page49.tif
source=Pledge Agreement 12-15-2009#page50.tif
source=Pledge Agreement 12-15-2009#page51.tif
source=Pledge Agreement 12-15-2009#page52.tif
source=Pledge Agreement 12-15-2009#page53.tif
source=Pledge Agreement 12-15-2009#page54.tif
source=Pledge Agreement 12-15-2009#page55.tif
source=Pledge Agreement 12-15-2009#page56.tif
source=Pledge Agreement 12-15-2009#page57.tif
source=Pledge Agreement 12-15-2009#page58.tif
source=Pledge Agreement 12-15-2009#page59.tif
source=Pledge Agreement 12-15-2009#page60.tif
source=Pledge Agreement 12-15-2009#page61.tif
source=Pledge Agreement 12-15-2009#page62.tif
source=Pledge Agreement 12-15-2009#page63.tif
source=Pledge Agreement 12-15-2009#page64.tif
source=Pledge Agreement 12-15-2009#page65.tif

ENGLISH TRANSLATION
EXTRACTS FROM THE PLEDGE AGREEMENT ON INDUSTRIAL PROPERTY
RIGHTS BY SEVES S.P.A.

Registered with the Fiscal
Authorities in Milan on
December 22 2009
No. 26110 1T

(page 1)

Pledge Agreement on Industrial Property Rights
by Seves S.p.A.

(subject to substitute taxation pursuant to articles 15 and following of D.P.R. No. 601 of 29 September 1973 and subsequent amendments),

drawn up in Milan on December 15 2009 between the following parties:

1) Seves S.p.A., a joint stock company with sole stockholder incorporated in Italy under Italian law, with registered address in Firenze, Via Reginaldo Giuliani No. 360, subscribed and fully paid up capital stock Euro 81,900,000.00, fiscal code and recordal number with the Florence Register of Business Companies: 02401800343, recorded with R.E.A. of Florence under No. 567166, as pledgor (in furtherance also: the "**Pledgor**"), here represented by Mr.:

- **Gambini Pierleoni Giulio**, born in Fabriano (AN) on July 29 1979, domiciled for this appointment in Firenze, Via Reginaldo Giuliani No. 360, acting in his capacity as proxy,

omissis

and

2) BNP Paribas S.A., a company incorporated in France under French law, with registered address in Paris (France), Boulevard des Italiens 16, subscribed and fully paid up capital stock Euro 2,508,353,266.00, recorded with the Paris Register of Trade and Business Enterprises under No. B662 042 449, which acts for the purposes of the present contract through its Italian Branch Office in Milan, with registered address in Piazza San Fedele No. 2 fiscal code and recordal number with the Milan Register of Business Companies : 04449690157, recorded with R.E.A. of Milan under No. 731270 and with the Bank Register under No. 5482 (in furtherance also: the "**Secured Creditor**" or "**BNP Paribas**"), here represented by Mr.:

- **Muzi Alessandro**, born in Rome on August 29 1976, domiciled for this appointment in Milan, Piazza San Fedele No. 2, in his capacity as proxy,

omissis

Whereas

(A) On July 27 2007 a financing contract named "*Senior Facilities Agreement*" was executed in Lugano (CH) between, *inter alia*, BNP Paribas, *omissis* and Pledgor *omissis* (the "**Original Financing Agreement**");

(page 2)

(B) On July 30 2007 a "Pledge Agreement on Industrial Property Rights" was executed in Milan between Pledgor and Secured Creditor, certified by Enrico Bellezza, Notary in Milan, collection No. 67,571, roll 12.665 (registered with the *Agenzia delle Entrate* Milan Office 3 on August 8 2007 under No. 18.172 series 1T) (the "**Original Pledge Agreement**") , by which Pledgor has pledged to Secured Creditor the trademarks , the registered designs and the patents for invention indicated in **Annex B** of the Original Pledge Agreement.

Omissis

(D) Pledgor and, *inter alia*, BNP Paribas have executed on November 4 2009, in Lugano (CH), an agreement amending the Original Financing Agreement named "*Amendment Agreement relating to a senior facilities agreement dated 27 July 2007*" (the "**Restructuring Agreement**"), according to which, *inter alia*, by implementing of an industrial reorganization plan *ex* article 67 R.D. of March 16 1942 No. 267 (the "**Plan**") concerning Pledgor (the "**Plan**"), without any voluntary novations or effects with regard to the obligations resulting from the Original Financing Agreement:

(i) the lines of credit granted in accordance with the Original Financing Agreement have been modified and restructured ...*omissis*

(page 3)

(F) On November 27 2009 the pledge created by the Original Pledge Agreement was extended and confirmed by way of a confirmation and extension agreement signed in Milan under certification of Dr. Renata Mariella, Notary in Milan, collection No. 24,851, roll

7,109 (registered with the *Agenzia delle Entrate* Milan Office 1 on December 11 2009 under No. 24,999 series IT) (the "**Confirmation and Extension Agreement**").

(G) Premise (A) of the Confirmation and Extension Agreement indicates that the trademarks, the designs, the models and the patents for industrial invention pledged under the Original Pledge Agreement are listed in Attachment B of the Confirmation and Extension Agreement. On account of a material error Attachment B of the Confirmation and Extension Agreement lists certain additional trademarks, designs, models and patents for industrial invention with respect to those indicated in Attachment B of the Original Pledge Agreement and pledged by virtue of the Original Pledge Agreement (the "**Material Error**").

(H) Pledgor is the owner of the trademarks, registered designs, models and patents for industrial invention indicated in **Attachment B** of the present contract.

(I) Having regard to the above statements:

(i) the Parties (as defined hereinafter) intend to correct the Material Error and confirm, to the extent it may be necessary, that the subject matter of the Original Pledge are the trademarks, the designs, the models and patents for industrial invention listed in Attachment B of the Original Pledge Agreement (instead of the trademarks, the designs, the models and the patents for industrial invention listed in Attachment B of the Confirmation and Extension Agreement),

(ii) Pledgor intends (in conformity to what is provided in the Financing Agreements drawn up for implementation of the Plan) pledge the trademarks, registered designs, models and patents for industrial invention indicated in **Attachment B** of the present contract (the "**Industrial Property Rights**"), to the benefit of Secured Creditor and to guarantee the Guaranteed Credits (as defined hereunder).

In witness whereof, it is agreed and stipulated as follows:

1. Premises, annexes and definitions

1.1. The above premises, the definitions, as well as the Annexes form an integral and substantial part of the present contract.

Omissis

(page 8)

2. Establishment of the guarantee

2.1. By the present contract Pledgor irrevocably establishes, in favour of the Secured Creditor, to guarantee the Guaranteed Credits, a right of pledge on the Industrial Property Rights, by virtue of articles 138 and following of the Industrial Property Code.

2.2. The present Pledge is to established together with the goodwill attached to the Industrial Property Rights.

2.3. The Pledge will extend, by direct effect of the same contract and without the necessary requirement of nay further formality, to any possible renewal of the registration or patent of the Industrial Property Right, until all of the Guaranteed Credits will have been entirely satisfied.

2.4. It is understood that Pledgor may continue to use and exploit the Industrial Property Rights subject to the Pledge pursuant to the present contract.

2.5. By the present contract the parties, in order to correct the material Error, acknowledge and agree, to the extent it may be necessary, that the subject of the Original Pledge Agreement comprises the trademarks, the designs, the models and the patents for industrial invention listed in Attachment B f the Original Pledge Agreement (instead of the trademarks, the designs, the models and the patents for industrial invention listed in Attachment B of the Confirmation and Extension Agreement)

Omissis

(page 9)

6. Perfectioning of the guarantee

6.1. Pledgor undertakes to:

6.1.1 request the registration of the present contract in due time, discharging the relevant tax;

6.1.2. file, within 35 (thirty five) working days from the execution of the present contract in respect of the Industrial Property Rights registered with the Italian Patent and Trademark Office and the Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM - Alicante, Spain) and within 65 (sixty five) working days from the execution of the present contract or at the time of their effective designation and related national phases in respect of the remaining Industrial Property Rights, an application to record the present contract in favour of the Secured Creditor:

Omissis

(page 12)

7.2.2. the list of Industrial Property Rights contained in **Attachment B** of the present contract comprises all of the trademarks, designs, models and patents for industrial invention of which Pledgor is the owner at the date of execution of the present contract, with the exception of the industrial property rights subject of the Original Pledge;

Omissis

(page 20)

17. Conservation of the Deed

The parties request that the present contract be kept in the archives of the Notary who will certify its signatures.

Signed Giulio Gambini Pierleoni

Signed Alessandro Muzi

Collection No. 24.956

Archive No. 7.140

(page 21)

I, the undersigned, Renata Mariella, Notary in Milan, registered with the Board of Notaries in Milan, certify that Messrs:

1.) *Gambini Pierleoni Giulio*, *omissis* in his capacity as proxy and as such representing the joint stock company with sole stockholder incorporated in Italy under Italian law named:

Seves S.p.A.

Omissis

and

2.) *Muzi Alessandro*, *omissis* proxy and as such representing the company incorporated in France under French law named:

BNP Paribas S.A.

Omissis

of whose personal identity, capacity and powers I Notary am certain, have executed the preceding deed at 18.40 hours and signed the margins of the other twenty half pages of the same and the annexes "A" and "B", the same also executed in my presence *omissis*

Milan, Via Agnello No. 18

December 15 (fifteen) 2009 (two thousand nine)

Signed Renata Mariella Notary.

Omissis

(page 47)

ANNEX "B" (LIST OF INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS) of No. 24,956/7140

(page 58)

CERTIFIED COPY

IN MY OFFICE, December 29 2009

SEAL (signature) Renata Mariella Notary

END OF TRANSLATION

March 16 2010

Atto di costituzione di pegno
su titoli di proprietà industriale
da parte di Seves S.p.A.

REGISTRATO ALLA AGENZIA
DELLE ENTRATE DI MILANO I

IL 22.12.2009
N° 26110
SERIE AT
CON € Garante

(soggetto ad imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 15 e
seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive mo-
difiche),

stipulato a Milano, in data 15 dicembre 2009, tra le seguenti
parti:

1) **Seves S.p.A.**, società per azioni con unico socio co-
stituita in Italia e di diritto italiano, con sede legale in
Firenze, via Reginaldo Giuliani n. 360, capitale sociale sot-
toscritto e versato euro 81.900.000,00, codice fiscale e nu-
mero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Firen-
ze: 02401800343, iscritta al R.E.A. di Firenze al n. 567166,
in qualità di costituente (di seguito, anche: il "Costituen-
te"), qui rappresentata dal signor:

- **Gambini Pierleoni Giulio**, nato a Fabriano (AN) il 29 luglio
1979, domiciliato per l'incarico in Firenze, via Reginaldo
Giuliani n. 360, nella sua qualità di procuratore,
munito degli occorrenti poteri per quanto *infra* in forza del-
la procura in data 9 ottobre 2009 n. 5.925/3.015 di rep. no-
taio in Milano **Carlo Marchetti** (registrata all'Agenzia delle
Entrate Ufficio di Milano 5 il 13 ottobre 2009 al n. 21.462
serie 1T), che in copia conforme all'originale si allega al
presente atto sotto "AA";

e

2) **BNP Paribas S.A.**, società costituita in Francia e di
diritto francese, con sede legale in Parigi (Francia), Boule-
vard des Italiens 16, capitale sociale sottoscritto e versato
euro 2.508.353.266,00, iscritta al Registro del Commercio e
delle Società di Parigi al n. B662 042 449, la quale agisce
ai fini del presente contratto a mezzo della propria filiale
di Milano, con sede in piazza San Fedele n. 2, codice fiscale
e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di
Milano: 04449690157, iscritta al R.E.A. di Milano al n.
731270 ed all'albo delle banche al n. 5482 (di seguito, an-
che: il "Creditore Garantito" o "BNP Paribas"), qui rappre-
sentata dal signor:

- **Muzi Alessandro**, nato a Roma il 29 agosto 1976, domiciliato
per l'incarico in Milano, piazza San Fedele n. 2, nella sua
qualità di procuratore,
munito degli occorrenti poteri per quanto *infra* in forza del-
la procura in data 20 ottobre 2009 n. 650 di rep. notaio in
Milano, dott. **Edoardo Rinaldi**, che trovasi allegata sotto
"AB" a precedente atto in data 27 novembre 2009 n.
24.845/7.107 di rep. notaio in Milano dott.ssa **Renata Mariel-
la** (registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano I
il 1° dicembre 2009 al n. 24.177 serie 1T).

Premesso che

(A) In data 27 luglio 2007, è stato sottoscritto in Luga-

no (CH) un contratto di finanziamento denominato "*Senior Facilities Agreement*" tra, *inter alia*, BNP Paribas, anche in qualità di "*Lender*" e "*Security Agent*" ed il Costituente in qualità di "*Company*", "*Original Borrower*" e "*Original Guarantor*", come di volta in volta modificato e soggetto ad imposta sostitutiva ai sensi degli artt. 15 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modifiche (il "**Contratto di Finanziamento Originario**").

(B) In data 30 luglio 2007, è stato sottoscritto in Milano tra il Costituente e il Creditore Garantito un atto denominato "Costituzione di Pegno su Titoli di Proprietà Industriale", in autentica del notaio in Milano, dott. *Enrico Bellezza*, repertorio n. 67.571, raccolta n. 12.665 (registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 3 in data 8 agosto 2007 al n. 18.172 serie 1T) (l'"**Atto di Pegno Originario**"), mediante il quale il Costituente ha concesso in pegno a favore del Creditore garantito i marchi d'impresa, i disegni, i modelli ed i brevetti per invenzioni industriali indicati nell'Allegato B dell'Atto di Pegno Originario.

(C) In data 26 ottobre 2007, ciascuna delle seguenti società ha aderito al Contratto di Finanziamento Originario in qualità di fideiussore ai sensi dell'Articolo 32.4 (*Additional Guarantors*) del Contratto di Finanziamento Originario: "PPC Insulators Austria GmbH" (già "Porzellanfabrik Frauenthal Insulators GmbH"), "Seves USA Inc." (già "Porcelain Products Co."), "Cera System Verschleißschutz GmbH", "Elektrokera-
mik Sonneberg GmbH", "Ifö Ceramics AB" e "PPC Cab a.s".

(D) Il Costituente e, *inter alia*, BNP Paribas hanno sottoscritto in data 4 novembre 2009, in Lugano (CH), un contratto modificativo del Contratto di Finanziamento Originario denominato "*Amendment Agreement relating to a senior facilities agreement dated 27 July 2007*" (il "**Contratto Modificativo**"), in base al quale, tra l'altro, in attuazione di un piano di risanamento ex art. 67 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 relativo al Costituente (il "**Piano**"), senza alcuna volontà o effetti novativi rispetto alle obbligazioni nascenti dal Contratto di Finanziamento Originario: (i) le linee di credito concesse ai sensi del Contratto di Finanziamento Originario sono state modificate e ristrutturate e, tra l'altro, una porzione di alcune delle linee di credito concesse ai sensi del Contratto di Finanziamento Originario è stata convertita in una linea di credito denominata "*Facility D*"; (ii) le rimanenti disponibilità ai sensi delle linee di credito denominate "*Facility A*" e "*Acquisition/Capex Facility*" sono state cancellate; e (iii) alcuni altri termini e condizioni del Contratto di Finanziamento Originario sono stati modificati. Il Contratto di Finanziamento Originario, come modificato ai sensi del Contratto Modificativo, sarà di seguito definito "**Contratto di Finanziamento Senior**". Le linee di credito concesse ai sensi del Contratto di Finanziamento Senior sono me-

glio descritte nell'Allegato A - Parte I.

(E) Il Costituente, in qualità di "Borrower" e "Guarantor", e, *inter alia*, BNP Paribas, in qualità di "Original Lender" e "Security Agent" hanno sottoscritto in Milano in data 4 novembre 2009 un contratto di finanziamento denominato "AI Facility Agreement" (il "Contratto di Finanziamento AI" e, insieme al Contratto di Finanziamento Senior, i "Contratti di Finanziamento"). In forza del Contratto di Finanziamento AI, il Creditore Garantito ha concesso al Costituente ed a Trademarks S.r.l., quali società finanziate, il finanziamento meglio descritto nell'Allegato A - Parte II.

(F) In data 27 novembre 2009, il pegno creato ai sensi dell'Atto di Pegno Originario è stato esteso e confermato ai sensi di un atto di conferma ed estensione sottoscritto in Milano in autentica del notaio in Milano, dott.ssa Renata Mariella, repertorio n. 24.851, raccolta n. 7.109 (registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 1 in data 11 dicembre 2009 al n. 24.999 serie IT) (l'"Atto di Conferma ed Estensione").

(G) La premessa (A) dell'Atto di Conferma ed Estensione indica che i marchi d'impresa, i disegni, i modelli ed i brevetti per invenzioni industriali costituiti in pegno ai sensi dell'Atto di Pegno Originario sono elencati nell'Allegato B dell'Atto di Conferma ed Estensione. A causa di un errore materiale, l'Allegato B dell'Atto di Conferma ed Estensione elenca taluni marchi d'impresa, disegni, modelli e brevetti per invenzioni industriali ulteriori rispetto a quelli indicati nell'Allegato B dell'Atto di Pegno Originario e costituiti in pegno ai sensi dell'Atto di Pegno Originario (l'"Errore Materiale").

(H) Il Costituente è titolare dei marchi d'impresa, disegni registrati, modelli e brevetti per invenzioni industriali indicati nell'Allegato B del presente contratto.

(I) In relazione a quanto sopra esposto:

(i) le Parti (come di seguito definite) intendono correggere l'Errore Materiale e confermare, per quanto occorrer possa, che il Pegno Originario ha per oggetto i marchi d'impresa, i disegni, i modelli ed i brevetti per invenzioni industriali elencati nell'Allegato B dell'Atto di Pegno Originario (anziché i marchi d'impresa, i disegni, i modelli ed i brevetti per invenzioni industriali elencati nell'Allegato B dell'Atto di Conferma ed Estensione);

(ii) il Costituente intende (conformemente a quanto previsto nei Contratti di Finanziamento stipulati in attuazione del Piano) concedere in pegno i marchi d'impresa, disegni registrati, modelli e brevetti per invenzioni industriali indicati nell'Allegato B del presente contratto (i "Titoli di Proprietà Industriale"), a beneficio del Creditore Garantito ed a garanzia dei Crediti Garantiti (come *infra* definiti).

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

1. **Premesse e definizioni**

1.1 Le Premesse sopra riportate, nonché gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

1.2 I termini cui è stata data una specifica definizione nel Contratto di Finanziamento Senior o, a seconda del caso, nel Contratto di Finanziamento AI avranno il medesimo significato qualora utilizzati, con l'iniziale maiuscola, nel corso del presente contratto, salvo quando diversamente stabilito o specificato o quando il contesto diversamente preveda. Ove il contesto lo richieda, i termini definiti al singolare avranno il medesimo significato qualora usati al plurale, e viceversa.

1.3 Le rubriche degli articoli sono state inserite esclusivamente per facilità di consultazione, ma non devono intendersi come aventi efficacia dispositiva e non dovranno essere prese in considerazione ai fini dell'interpretazione di quanto ivi previsto.

1.4 Salvo che il contesto richieda diversamente, ogni riferimento nel presente contratto a:

(a) un Articolo, Paragrafo o Allegato sarà da intendersi quale riferimento ad un articolo, paragrafo o allegato al o del presente contratto;

(b) una legge o regolamento o disposizione normativa sarà da intendersi quale riferimento a tale legge o regolamento, o disposizione normativa così come successivamente modificata o integrata;

(c) una parte o altra persona sarà da intendersi quale riferimento a tale parte o tale persona ed ai i rispettivi successori o aventi causa;

(d) un contratto, atto o documento sarà da intendersi quale riferimento a tale contratto, atto o documento con tutte le modifiche ad esso apportate o da apportarsi di volta in volta.

1.5 Nel corso del presente contratto:

"**Altri Titoli di Proprietà Industriale**" indica i titoli di proprietà industriale (diversi dai Titoli di Proprietà Industriale), che saranno acquisiti a seguito di registrazione o di brevettazione ovvero diventeranno comunque di titolarità del Costituente in qualsiasi momento successivo alla sottoscrizione del presente contratto, che il Costituente ed il Creditore Garantito abbiano concordato, in buona fede ed in conformità agli "*Agreed Security Principles*" (come definiti in ciascun Contratto di Finanziamento) che vengano concessi in garanzia dell'adempimento dei Crediti Garantiti;

"**Caso di Inadempimento**" indica qualunque evento o circostanza definito quale "*Event of Default*" all'Articolo 1.1 (*Definitions*) del Contratto di Finanziamento Senior e/o all'Articolo 1.1 (*Definitions*) del Contratto di Finanziamento AI;

"**Caso di Escussione**" indica il verificarsi di un Caso di Ina-

dempimento che perduri ("*continuing*") e in seguito al quale sia stata inviata, da parte del Creditore Garantito, una comunicazione (*notice of acceleration*), ai sensi dell'Articolo 30.18 (*Acceleration*) del Contratto di Finanziamento Senior e/o all'Articolo 25.18 (*Acceleration*) del Contratto di Finanziamento A1;

"Codice Civile" indica il codice civile italiano, il cui testo è stato approvato con Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, come successivamente modificato ed integrato;

"Codice di Procedura civile" indica il codice di procedura civile italiano, il cui testo è stato approvato con Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, come successivamente modificato ed integrato;

"Codice della Proprietà Industriale" indica il decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 e le sue eventuali modifiche e integrazioni;

"Contratti di Finanziamento" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (E) del presente contratto;

"Crediti Garantiti" indica tutti i crediti, esistenti o futuri, del Creditore Garantito, derivanti a qualunque titolo dai Rapporti Garantiti nei confronti di ciascun Debitore, includendo, a titolo esemplificativo:

(a) ogni credito per il rimborso del capitale, pagamento di interessi, siano essi interessi corrispettivi o interessi di mora;

(b) ogni credito per il rimborso di spese, commissioni, compensi, oneri di risoluzione, risarcimento dei danni ed altri indennizzi, e per il pagamento di indennità ed oneri fiscali (inclusi gli incrementi degli importi da pagare dovuti ad una maggiorazione delle imposte);

(c) ogni credito di regresso per il recupero di somme che il Creditore Garantito abbia pagato a terzi in dipendenza dell'eventuale escussione di lettere di credito o garanzie dallo stesso emesse a favore di terzi a valere su alcuno dei Contratti di Finanziamento e nell'interesse del Debitore;

(d) ogni credito dovuto a titolo di pagamento di indebiti e/o arricchimento senza causa in conseguenza dell'eventuale nullità, annullamento o, comunque, invalidità o inefficacia di alcuno dei Rapporti Garantiti, inclusi i crediti a titolo di risarcimento di eventuali danni ai sensi dell'Articolo 1338 del Codice Civile;

(e) ogni credito relativo a spese ed oneri sostenuti in connessione con il recupero, per via giudiziale ed esecutiva o stragiudiziale, di somme dovute al Creditore Garantito;

(f) ogni e qualunque credito del Creditore Garantito dovuto a seguito dell'esperimento di azione revocatoria, della declaratoria di inefficacia e/o inopponibilità, anche relativa, di ogni e qualunque pagamento effettuato a qualunque titolo in adempimento dei Rapporti Garantiti;

(g) tutti i crediti che sorgano come conseguenza di even-

2307

tuali utilizzi che il Creditore Garantito abbia consentito oltre i limiti del credito concesso nei Rapporti Garantiti o dopo le scadenze ivi originariamente previste, o dopo una comunicazione di recesso o la risoluzione di tali rapporti contrattuali,

restando inteso che non saranno compresi nella definizione di Crediti Garantiti i crediti derivanti dall'obbligazione al pagamento di interessi che possa essere considerata in violazione di qualunque disposizione di legge italiana da cui risulti un limite al pagamento di interessi in relazione alle operazioni finanziarie contemplate in ciascun Contratto di Finanziamento;

"Creditore Garantito" indica il beneficiario originario della garanzia ivi costituita e qualsiasi suo successore, a titolo universale o particolare, cessionario o avente causa nella sua rispettiva posizione contrattuale ai sensi di alcuno dei Rapporti Garantiti;

"Debitore" indica i "Borrowers" e i "Guarantors" ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento;

"Debitore Aggiuntivo" ha il medesimo significato dell'espressione "Additional Obligor" in ciascun Contratto di Finanziamento;

"Debitore Italiano Rilevante" indica un Debitore avente sede sociale in Italia e che abbia effettuato pagamenti in adempimento di Crediti Garantiti;

"Disposizioni sulla Trasparenza" indica la deliberazione del CICR del 4 marzo 2003, recante "Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" e le "Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" emanate da Banca d'Italia e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre 2009 (suppl. ord. N. 170) e n. 217 del 18 settembre 2009;

"Documenti di Conforto" indica, collettivamente, i seguenti documenti:

(a) un certificato fallimentare rilasciato dal competente tribunale, da cui risulti che nessun Debitore Italiano Rilevante è sottoposto ad alcuna procedura concorsuale;

(b) una dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio di Amministrazione di ciascun Debitore Italiano Rilevante, nella quale lo stesso dichiara che (i) il Debitore Italiano Rilevante non è insolvente al momento in cui tale dichiarazione è resa e che non diventerà insolvente per effetto del rimborso dei Crediti Garantiti; e (ii) non è a conoscenza, alla data di rilascio di tale dichiarazione, di alcun fatto o circostanza da cui si potrebbe, in buona fede, evincere che il Debitore Italiano Rilevante diventerà insolvente;

(c) una dichiarazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale e/o del consiglio di sorveglianza e/o del comitato per il controllo sulla gestione di ciascun Debitore I-

taliano Rilevante, nella quale lo stesso dichiara che (i) il Debitore Italiano Rilevante non è insolvente al momento in cui tale dichiarazione è resa; e (ii) non è a conoscenza, alla data di rilascio di tale dichiarazione, di alcun fatto o circostanza da cui si potrebbe, in buona fede, evincere che il Debitore Italiano Rilevante diventerà insolvente per effetto del rimborso dei Crediti Garantiti;

(d) una visura protesti, da cui risulti che nessun Debitore Italiano Rilevante abbia subito alcun protesto, nei precedenti 12 (dodici) mesi, salvo che sia stata definita la controversia in oggetto e sia fornito al Creditore Garantito la relativa evidenza;

(e) un certificato rilasciato dall'Ufficio delle Esecuzioni Mobiliari e dall'Ufficio delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale dove ciascun Debitore Italiano Rilevante ha la sede legale (e se diversa, la sede amministrativa), dal quale risulti che nessuna esecuzione mobiliare o immobiliare è stata instaurata nei confronti dello stesso, nei precedenti 12 (dodici) mesi, salvo che sia stata definita la controversia in oggetto e sia fornito al Creditore Garantito la relativa evidenza.

"Documento Finanziario" ha il medesimo significato dell'espressione "Finance Document" in ciascun Contratto di Finanziamento.

"Garanti" ha il medesimo significato dell'espressione "Guarantor" in ciascun Contratto di Finanziamento, e che, alla data di sottoscrizione del presente contratto, risultano essere quelli indicati all'Allegato A;

"Giorno Lavorativo" ha il medesimo significato dell'espressione "Business Day" in base a ciascun Contratti di Finanziamento, restando inteso che deve trattarsi di un giorno in cui le banche sono aperte al pubblico per l'esercizio della loro normale attività sulla piazza di Milano;

"Legge Fallimentare Italiana" indica il Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, come successivamente modificato ed integrato;

"Parti" indica le parti del presente contratto;

"Pegno" indica i diritti di garanzia costituiti in virtù del presente contratto sui Titoli di Proprietà Industriale e di ogni loro futura rinnovazione, nonché ogni diritto di garanzia derivante dall'estensione della garanzia suddetta;

"Pegno Originario" indica il pegno costituito ai sensi dell'Atto di Pegno Originario, come esteso e confermato ai sensi dell'Atto di Conferma ed Estensione;

"Periodo di Efficacia" indica il periodo decorrente dalla data di sottoscrizione del presente contratto e che scade nel momento in cui i Crediti Garantiti sono stati interamente, definitivamente ed irrevocabilmente soddisfatti in accordo con i Rapporti Garantiti e nessuna ulteriore erogazione è ammessa in base ad alcuno dei Contratti di Finanziamento, restando inteso che i pagamenti effettuati da un Debitore Ita-

Ilano Rilevante in adempimento di Crediti Garantiti saranno considerati definitivi e irrevocabili al verificarsi della prima delle seguenti circostanze:

(i) i periodi di revocatoria o di inefficacia previsti, rispettivamente, dagli articoli 67 e 65 della Legge Fallimentare Italiana siano decorsi; ovvero

(ii) la data in cui i Crediti Garantiti siano stati integralmente soddisfatti, a condizione che: (a) i Documenti di Conforto (ognuno con data non precedente di 10 (dieci) Giorni Lavorativi alla data di rimborso dei Crediti Garantiti) siano stati consegnati al Creditore Garantito; e (b) non sia in essere alcun Caso di Inadempimento al momento in cui il Debitore Italiano Rilevante effettui l'ultimo pagamento in adempimento di Crediti Garantiti. Resta comunque inteso che qualora un Debitore Italiano Rilevante sia sottoposto ad un procedimento concorsuale durante il Periodo di Efficacia, tale periodo dovrà essere esteso fino a quando nessun azione revocatoria o dichiarazione di inefficacia possa essere esperita in base alla Legge Fallimentare Italiana.

"Rapporti Garantiti" indica le operazioni di credito previste in ciascun Contratto di Finanziamento, come meglio descritte nell'Allegato A, con esclusione delle linee di credito descritte nel paragrafo B(5) (*Bid / Performance Bond Facility*).

"Titoli di Proprietà Industriale" indica tutti i marchi di impresa, i disegni, i modelli e i brevetti per invenzioni industriali elencati nell'Allegato B del presente contratto.

2. Costituzione della garanzia

2.1 Con il presente contratto il Costituente irrevocabilmente costituisce, a favore del Creditore Garantito, a garanzia dei Crediti Garantiti, un diritto di pegno sui Titoli di Proprietà Industriale, ai sensi degli articoli 138 e seguenti del Codice della Proprietà Industriale.

2.2 Il presente Pegno si intende costituito unitamente all'avviamento collegato ai Titoli di Proprietà Industriale.

2.3 Il Pegno si estenderà, per diretto effetto del contratto stesso e senza che sia necessario espletare alcuna ulteriore formalità, ad ogni eventuale rinnovazione della registrazione o della brevettazione dei Titoli di Proprietà Industriale, fino a che tutti i Crediti Garantiti siano stati integralmente soddisfatti.

2.4 Resta inteso che il Costituente potrà continuare ad utilizzare e sfruttare i Titoli di Proprietà Industriale, soggetti al Pegno ai sensi del presente contratto.

2.5 Con il presente contratto le Parti, al fine di correggere l'Errore Materiale, riconoscono ed accettano, per quanto occorrer possa, che il Pegno Originario ha per oggetto i marchi d'impresa, i disegni, i modelli ed i brevetti per invenzioni industriali elencati nell'Allegato B dell'Atto di Pegno Originario (anziché i marchi d'impresa, i disegni, i modelli ed i brevetti per invenzioni industriali elencati

nell'Allegato B dell'Atto di Conferma ed Estensione).

3. Garanzia su Titoli di Proprietà Industriale futuri

3.1 Il Costituente si impegna a concedere diritti reali di garanzia a favore del Creditore Garantito, secondo termini equivalenti a quelli di cui al presente contratto, su tutti gli Altri Titoli di Proprietà Industriale, a garanzia dei Crediti Garantiti.

3.2 Il Costituente e il Creditore Garantito prestano sin da ora il proprio consenso a stipulare ed eseguire tutti i documenti e gli atti ed a compiere ogni azione necessaria al fine di perfezionare la costituzione del Pegno sugli Altri Titoli di Proprietà Industriale non appena questi entreranno a far parte del patrimonio del Costituente.

3.3 Il Pegno costituisce una garanzia posta in essere in esecuzione della disposizione dei Contratti di Finanziamento stipulati in attuazione del Piano idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria del Costituente e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria, la cui ragionevolezza è stata attestata ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 da parte di un esperto e, pertanto, il presente contratto non è suscettibile di revoca secondo quanto previsto dalla predetta disposizione.

4. Crediti Garantiti

4.1 Il Pegno gravante su ciascuno dei Titoli di Proprietà Industriale garantisce - congiuntamente e per l'intero loro valore e senza vincolo di previa escussione dell'obbligato principale o di alcun terzo garante reale o personale - tutti i Crediti Garantiti e ciascuno di essi individualmente.

5. Efficacia della garanzia

5.1 In esplicita deroga all'Articolo 1200 del Codice Civile, il Pegno rimarrà valido nella sua integrità nonostante ogni rimborso o adempimento totale o parziale dei Crediti Garantiti, fino allo scadere del Periodo di Efficacia.

5.2 Il Pegno è assoluto ed incondizionato, ed è aggiuntivo ed indipendente rispetto ad ogni altra garanzia personale o reale di cui il Creditore Garantito possa, al momento attuale o successivamente, beneficiare o venire a beneficiare in relazione a tutti o ad alcuni dei Crediti Garantiti.

6. Perfezionamento della garanzia

6.1 Il Costituente si impegna a:

6.1.1 richiedere la registrazione in tempo utile del presente contratto, assolvendo la relativa imposta;

6.1.2 depositare, entro 35 (trentacinque) Giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente contratto con riferimento ai Titoli di Proprietà Industriale registrati presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (DAMI - Alicante, Spagna) ed entro entro 65 (sessantacinque) Giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente contratto o al momento della loro effettiva

va designazione e correlate fasi di nazionalizzazione con riferimento agli altri Titoli di Proprietà Industriale, domanda di trascrizione del Pegno costituito ai sensi del presente contratto in favore del Creditore Garantito:

(a) presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in base agli articoli 138 e seguenti del Codice della Proprietà Industriale, nonché presso i competenti Uffici Brevetti e Marchi (o Autorità competenti) dei paesi coperti dai Titoli di Proprietà Industriale, secondo le specifiche regolamentazioni di ciascun paese;

(b) presso l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI - Alicante, Spagna);

(c) presso l'Ufficio Europeo dei Brevetti (European Patent Office, "EPO"), ai sensi della Convenzione sul Brevetto Europeo ("CBE"), nonché presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in base agli articoli 138 e seguenti del Codice della Proprietà Industriale ed i competenti Uffici Brevetti e Marchi (o Autorità competenti) dei paesi coperti dai Titoli di Proprietà Industriale oggetto di designazione e/o estensione, secondo le specifiche regolamentazioni di ciascun paese;

(d) presso il competente Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti (United States Patent and Trademark Office, USPTO - Washington D.C. USA); e

(e) presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI), nonché presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in base agli articoli 138 e seguenti del Codice della Proprietà Industriale ed i competenti Uffici Brevetti e Marchi (o Autorità competenti) dei paesi coperti dai Titoli di Proprietà Industriale oggetto di designazione e/o estensione, secondo le specifiche regolamentazioni di ciascun paese,

dando conferma al Creditore Garantito della registrazione e del deposito della domanda di trascrizione effettuata a norma dei sotto-paragrafi che precedono ed inviando al Creditore Garantito copia della documentazione rilasciata dai competenti uffici comprovante il deposito della domanda di trascrizione medesima. Il Costituente si impegna a consegnare al Creditore Garantito, su richiesta del medesimo, prontamente ove disponibile copia della documentazione rilasciata dai competenti uffici comprovante l'avvenuta trascrizione del Pegno effettuata a norma dei sotto-paragrafi che precedono.

6.2 Il Costituente si impegna a porre in essere tutte le formalità necessarie o opportune presso gli uffici competenti (ivi incluse, a titolo esemplificativo, l'effettuazione di qualsiasi trascrizione, la sottoscrizione di atti ricognitivi e/o procedere alle rilevanti annotazioni) al fine di perfezionare in capo al Costituente la titolarità dei Titoli di Proprietà Industriale, secondo le specifiche regolamentazioni di ciascuno dei Titoli di Proprietà Industriale, in modo da risultare alla data della trascrizione del Pegno l'unico sog-

getto legittimato a costituire il Pegno.

6.3 Il Costituente presta sin da ora ogni necessario consenso al compimento delle suddette formalità da parte del Creditore Garantito, esonerando in ogni caso espressamente da ogni responsabilità i competenti pubblici funzionari in relazione al compimento delle medesime.

6.4 Le tasse e le spese relative agli adempimenti, registrazioni e trascrizioni di cui sopra saranno a carico del Costituente, senza pregiudizio per quanto previsto nei Contratti di Finanziamento.

7. Garanzie del Costituente

7.1 Il Costituente dichiara e garantisce al Creditore Garantito quanto segue:

7.1.1 il Costituente è una società regolarmente costituita ed esistente ai sensi della legge italiana; la sottoscrizione e l'esecuzione del presente contratto rientrano nell'ambito del suo oggetto sociale, tutte le deliberazioni sociali necessarie affinché:

(a) il Costituente possa legalmente sottoscrivere il presente contratto ed esercitare i diritti ed adempiere alle obbligazioni che ne derivano; e

(b) le obbligazioni assunte dal Costituente ai sensi del presente contratto siano valide e vincolanti, fatto salve le "Legal Reservations" (come definite nei Contratti di Finanziamento),

sono state debitamente o validamente adottate e non sono state e non saranno revocate;

7.1.2 il Costituente non è alla data odierna sottoposto ad alcuna procedura di liquidazione, concorsuale o amministrativa, od altra procedura o azione di alcun genere che comunque impedisca il regolare perseguimento dell'oggetto sociale dello stesso o le sue normali attività sociali e di impresa come correntemente svolte, ovvero costituisca o comporti alcuna restrizione ai diritti dei suoi creditori ovvero impedisca o renda inefficace la sottoscrizione del presente contratto e la costituzione ed il perfezionamento della garanzia in esso prevista.

7.2 Il Costituente inoltre dichiara e garantisce al Creditore Garantito quanto segue:

7.2.1 il Costituente è, alla data di sottoscrizione del presente contratto, e sarà, a quella di trascrizione del Pegno, l'unico legittimo ed esclusivo titolare dei Titoli di Proprietà Industriale e del diritto al loro uso esclusivo, e ciascuno di tali beni è libero da qualsiasi vincolo, garanzia reale, diritto di opzione, di prelazione o da qualsiasi altro privilegio o diritto di terzi, di natura reale o personale, di alcun genere, ad eccezione delle garanzie reali create dal presente contratto e consentite dai Contratti di Finanziamento, e da quelle derivanti direttamente ed esclusivamente dalla legge: il Costituente sarà alla data della trascrizione

del Pegno l'unico soggetto legittimato a costituire il Pegno; nessuno di tali beni è sottoposto a pignoramenti o sequestri o altro provvedimento restrittivo ed è liberamente trasferibile;

7.2.2 l'elenco dei Titoli di Proprietà Industriale contenuto all'Allegato B del presente contratto ricomprende tutti i marchi di impresa, disegni, modelli e brevetti per invenzioni industriali di cui il Costituente è titolare alla data di sottoscrizione del presente contratto, ad eccezione dei titoli di proprietà industriale oggetto del Pegno Originario;

7.2.3 i Titoli di Proprietà Industriale sono stati regolarmente registrati e/o depositati presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ai sensi del Codice della Proprietà Industriale, nonché presso i competenti Uffici dei paesi coperti dai Titoli di Proprietà Industriale, secondo le specifiche regolamentazioni di ciascun paese, e tutti i marchi di impresa sono stati rinnovati e tutte le spese, costi e tasse connesse ai Titoli di Proprietà Industriale sono state pagate, per cui, per quanto a conoscenza del Costituente, non si è verificata, in relazione ad essi, alcuna ipotesi di decadenza di cui all'articolo 75 del Codice della Proprietà Industriale e non si è altresì verificata alcuna ipotesi di decadenza di cui agli articoli 26 e 27 del Codice della Proprietà Industriale, o analoghe ipotesi secondo le specifiche regolamentazioni di ciascun paese;

7.2.4 per quanto a conoscenza del Costituente, i Titoli di Proprietà Industriale ed il loro attuale utilizzo non violano e non violeranno, al momento della presentazione dell'istanza di trascrizione del Pegno, alcun marchio (registrato o di fatto), alcun segno distintivo inclusi insegne, ditte, denominazioni e ragioni sociali, emblemi e *domain name*, nonché alcun brevetto o altro titolo e/o diritto di proprietà industriale di terzi, nonché diritti d'autore altrui;

7.2.5 il Costituente non ha alienato né compiuto atti di disposizione sul suo diritto di far uso esclusivo dei Titoli di Proprietà Industriale, né ha assunto alcun impegno di trasferire o cedere in licenza, anche non esclusiva, a terzi il suo diritto sui Titoli di Proprietà Industriale;

7.2.6 non sono in corso né sono state minacciate per iscritto, per quanto a conoscenza del Costituente, azioni legali, procedimenti amministrativi, giudiziari od arbitrari o simili, ivi inclusi procedimenti aventi carattere d'urgenza, aventi ad oggetto i Titoli di Proprietà Industriale e/o i beni costituenti i Titoli di Proprietà Industriale davanti ad autorità giudiziarie, collegi arbitrari od altre autorità italiane o straniere.

7.3 Tali dichiarazioni dovranno intendersi riferite anche ai Titoli di Proprietà Industriale non ancora venuti ad esistenza o non ancora acquisiti dal Costituente che saranno assoggettati al Pegno in forza del presente contratto; le medesime

sime dichiarazioni saranno vincolanti anche con riferimento a tali Titoli di Proprietà Industriale.

8. Impegni del costituente

8.1 Il Costituente dovrà, fatto salvo quanto consentito ai sensi dei Contratti di Finanziamento:

8.1.1 astenersi dal vendere, alienare in qualsiasi modo, permutare o altrimenti disporre dei Titoli di Proprietà Industriale o di qualsiasi altro diritto o interesse relativo agli stessi, e dal sottoscrivere qualsiasi accordo o prestare il proprio consenso a qualsiasi atto che comporti una rinuncia, transazione, restrizione o limitazione in relazione ai Titoli di Proprietà Industriale, che possa pregiudicare la validità del Pegno o i diritti e gli interessi del Creditore Garantito in quanto titolare di diritti di garanzia inerenti ai Titoli di Proprietà Industriale, ovvero che possano diminuire in maniera significativa il valore dei Titoli di Proprietà Industriale;

8.1.2 astenersi dal porre in essere comportamenti attivi od omissivi che possano pregiudicare la validità del Pegno o i diritti e gli interessi del Creditore Garantito in quanto titolare di diritti di garanzia inerenti ai Titoli di Proprietà Industriale, ovvero che possano diminuire in maniera significativa il valore dei Titoli di Proprietà Industriale; o proprie spese compiere tutto quanto di volta ritenuto necessario dal Creditore Garantito, al fine di tutelare i Titoli di Proprietà Industriale e/o la validità dei diritti di garanzia e degli altri diritti del Creditore Garantito sui Titoli di Proprietà Industriale ai sensi del presente contratto;

8.1.3 intraprendere qualunque ulteriore azione ragionevolmente richiesta e ritenuta necessaria dal Creditore Garantito ai fini del perfezionamento del Pegno, del suo mantenimento e della sua opponibilità ai terzi;

8.1.4 tenere adeguata documentazione inerente i Titoli di Proprietà Industriale e permettere in ogni momento, previo ragionevole preavviso scritto, al Creditore Garantito di richiedere ed esaminare copie ed estratti di tale documentazione;

8.1.5 non prestare consenso alla creazione di alcun privilegio o diritto di terzi, di garanzia o di altra natura, relativamente ai Titoli di Proprietà Industriale, ad eccezione di quei diritti e privilegi derivanti direttamente ed esclusivamente dalla legge e/o di quanto consentito ai sensi dei Contratti di Finanziamento;

8.1.6 prestare cooperazione al Creditore Garantito al fine di tutelare i propri diritti in relazione ai Titoli di Proprietà Industriale contro le rivendicazioni di terzi;

8.1.7 di volta in volta ed in qualsiasi momento, stipulare ed eseguire tutti gli ulteriori documenti ed atti ed intraprendere tutte le ulteriori azioni derivanti da tali documenti ed atti che dovessero essere ritenute necessarie dal Cre-

ditore Garantito al fine di: (1) assicurare e mantenere l'efficacia del Pegno, e (2) consentire al Creditore Garantito il pieno e libero esercizio dei propri diritti relativi ai Titoli di Proprietà Industriale, in quanto oggetto del Pegno in forza del presente contratto, e proteggere detti diritti dalle pretese avanzate da terzi; e

8.1.8 dare pronta comunicazione al Creditore Garantito (inviando, a proprie spese, copia) di ogni notifica o comunicazione scritta ricevuta in relazione ai Titoli di Proprietà Industriale e che possa avere un effetto sostanzialmente pregiudizievole sui Titoli di Proprietà Industriale o sui diritti del Creditore Garantito ai sensi del presente contratto, inclusa, a titolo esemplificativo, qualsiasi notifica o comunicazione scritta in relazione ad eventuali sequestri o pignoramenti o comunque pretese di terzi in relazione ai Titoli di Proprietà Industriale, nonché, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 498 del Codice di Procedura Civile, comunicare immediatamente al Creditore Garantito l'inizio di qualunque procedura esecutiva riguardante i Titoli di Proprietà Industriale di cui sia o possa venire a conoscenza.

8.2 Il Costituente dovrà inoltre:

8.2.1 fare tutto quanto sarà ragionevolmente richiesto dal Creditore Garantito affinché non si verifichi alcuna delle cause di decadenza o di nullità dei Titoli di Proprietà Industriale di cui agli articoli 26, 27, e 75 del Codice della Proprietà Industriale, anche in base alle specifiche regolamentazioni di ciascun paese presso cui i Titoli di Proprietà Industriale sono registrati;

8.2.2 richiedere tempestivamente la rinnovazione della registrazione dei Titoli di Proprietà Industriale ai sensi dell'Articolo 16 del Codice della Proprietà Industriale e, nel caso dei disegni e modelli, richiedere la proroga quinquennale ai sensi dell'articolo 37 del Codice della Proprietà Industriale, nonché, nel caso di brevetti per invenzioni, provvedere al pagamento delle tasse per il loro mantenimento, a seconda del caso, e compiere ogni atto e formalità necessari al conseguimento di tali rinnovazioni, proroghe, mantenimenti, a seconda delle discipline nazionali dei rispettivi paesi, salvo che, con esclusivo riferimento ai Titoli di Proprietà Industriale che non sono elencati al precedente Articolo 6.1.2, il Costituente non determini che tale rinnovazione, proroga o mantenimento in vita dei brevetti per invenzioni non sia commercialmente ed economicamente conveniente per il Costituente; e

8.2.3 fatto salvo quanto diversamente consentito ai sensi dei Contratti di Finanziamento, astenersi dal porre in essere atti di disposizione a qualunque titolo dei Titoli di Proprietà Industriale, siano essi di trasferimento a qualunque titolo o del diritto all'uso degli stessi per la totalità o per parte dei prodotti e servizi per i quali sono stati regi-

strati, o di licenza, anche non esclusiva, per la totalità o per parte dei prodotti e servizi per i quali sono stati registrati e per la totalità o per parte del territorio per il quale sono stati registrati.

8.3 Agli obblighi di non fare di cui al Paragrafo 8.1 farà comunque eccezione quanto diversamente consentito in termini espliciti dai Contratti di Finanziamento, ovvero per iscritto dal Creditore Garantito, ai sensi dei Contratti di Finanziamento.

8.4 I costi derivanti dagli impegni di cui al presente Articolo saranno a carico del Costituente stesso, senza pregiudizio per quanto previsto nei Contratti di Finanziamento.

9. Cessioni, trasferimenti, modifiche e surrogazione

9.1 Il Costituente conferma ed accetta che il Pegno permarrà nella sua validità ed integrità e sarà trasferito, in tutto o in parte, senza necessità di alcuna ulteriore manifestazione del consenso del Costituente, quale conseguenza legale della eventuale cessione, totale o parziale, da parte del Creditore Garantito dei Rapporti Garantiti o dei Crediti Garantiti.

9.2 Ai fini del Pegno, la cessione dei Rapporti Garantiti o dei Crediti Garantiti avrà natura ed effetto di cessione di contratto e di cessione di credito, secondo il caso, con esclusione di alcuna efficacia novativa sul contratto stesso o sul credito garantito esistenti al momento del perfezionamento di tale cessione.

9.3 Senza pregiudizio della natura accessoria ed automatica dei trasferimenti secondo quanto previsto ai Paragrafi precedenti, il Costituente presta sin d'ora il proprio consenso a che il trasferimento del Pegno conseguente alla cessione a favore del soggetto che verrà indicato come cessionario, in tutto o in parte, dei Rapporti Garantiti o dei Crediti Garantiti in alcun atto di cessione stipulato tra tale soggetto e il Creditore Garantito, sia trascritto in maniera conforme a quanto stabilito dall'Articolo 6 del presente contratto.

9.4 Il Costituente autorizza altresì il Creditore Garantito a domandare in ogni momento le trascrizioni corrispondenti a quelle di cui all'Articolo 6 del presente contratto, di ogni cessione dei Rapporti Garantiti o dei Crediti Garantiti, esonerando in ogni caso espressamente da ogni responsabilità i competenti pubblici funzionari in relazione al compimento di tale formalità.

9.5 Al fine di procedere alla trascrizione prevista al Paragrafo che precede, il Costituente si impegna ad intervenire, su richiesta del Creditore Garantito, alla sottoscrizione di titolo idoneo ad ottenere la trascrizione dell'avvenuta cessione.

9.6 Senza pregiudizio per i Paragrafi che precedono, il Costituente conferma ed accetta che il Pegno permarrà nella

sua integrità e rimarrà vincolante per il Costituente, i suoi successori, cessionari o aventi causa anche a seguito di modifiche di tutti o parte dei Rapporti Garantiti ovvero di tutti o parte dei Crediti Garantiti (ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo, l'estensione delle linee di credito ovvero il posticipo dei termini di rimborso delle somme dovute), e a tal fine il Costituente si impegna espressamente sin d'ora alla continuazione del Pegno nel caso di modifica di tutti o parte dei Rapporti Garantiti ovvero di tutti o parte dei Crediti Garantiti (inclusa la novazione di tutti o parte dei Rapporti Garantiti), anche ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1232 del Codice Civile.

9.7 Il Costituente si impegna a confermare per iscritto, previa richiesta scritta del Creditore Garantito, nella forma giudicata soddisfacente dal Creditore Garantito, agendo ragionevolmente, contestualmente ovvero precedentemente ad ogni modifica di tutti o parte dei Rapporti Garantiti o della modifica di tutti o parte dei Crediti Garantiti, il proprio accordo di cui al Paragrafo che precede in rapporto a qualsiasi modifica dei Crediti Garantiti o dei Rapporti Garantiti.

9.8 All'atto della modifica di tutti o parte dei Rapporti Garantiti o della modifica di tutti o parte dei Crediti Garantiti, il Costituente dovrà, prontamente non appena richiesto dal Creditore Garantito:

9.8.1 sottoscrivere un atto confermativo, in forma giudicata soddisfacente dal Creditore Garantito, agendo ragionevolmente; e

9.8.2 procedere alla trascrizione di tale atto in maniera conforme a quanto stabilito dall'Articolo 6 del presente contratto,

al fine di assicurare la validità e l'efficacia del Pegno con riferimento alle modifiche così intervenute ai Crediti Garantiti.

9.9 Il Costituente riconosce espressamente che la definizione di Crediti Garantiti di cui al presente contratto comprenderà altresì tutte le obbligazioni pecuniarie e responsabilità di qualsiasi società che diventi Debitore Aggiuntivo dopo la data di sottoscrizione del presente contratto ai sensi dell'Articolo 32 (*Changes to the Obligors*) del Contratto di Finanziamento Senior e/o dell'Articolo 27 (*Changes to the Obligors*) del Contratto di Finanziamento A1 e riconosce ed accetta espressamente che il Pegno si estenderà ai Crediti Garantiti di cui ciascun Debitore Aggiuntivo sarà di volta in volta debitore.

9.10 Al momento dell'accessione ad alcuno dei Contratti di Finanziamento da parte di un Debitore Aggiuntivo ai sensi dell'Articolo 32 (*Changes to the Obligors*) del Contratto di Finanziamento Senior e/o (a seconda del caso) dell'Articolo 27 (*Changes to the Obligors*) del Contratto di Finanziamento A1, il Costituente dovrà:

9.10.1 sottoscrivere un atto confermativo, in forma giudicata soddisfacente dal Creditore Garantito, agendo ragionevolmente; e

9.10.2 procedere agli adempimenti di registrazione derivanti dall'Articolo 6 (*Perfezionamento Della Garanzia*) con riferimento a tale atto confermativo,

al fine di assicurare la validità e l'efficacia del Pegno con riferimento anche alle obbligazioni di tale Debitore Acquistivo.

9.11 Senza pregiudizio per quanto sopra previsto, il Costituente accetta inoltre che: (1) il Pegno permarrà nella sua validità ed integrità e sarà trasferito a favore di ogni cessionario dei Rapporti Garantiti e/o dei Crediti Garantiti, indentificato come "Participant" nel "Participation Agreement" e nel "Priority Deed" (qui di seguito, il "Terzo Cessionario"), senza necessità di alcuna ulteriore manifestazione del consenso del Costituente, quale conseguenza legale della eventuale cessione, totale o parziale, da parte del Creditore Garantito dei Rapporti Garantiti o dei Crediti Garantiti, fermo restando ogni termine applicabile ai Crediti Garantiti ed alle relative garanzie; e (2) in tal caso, troveranno applicazione gli Articoli 9.1 a 9.5 di cui sopra. In particolare, il Costituente: (1) accetta che il Creditore Garantito ed il Terzo Cessionario avranno facoltà di compiere e di ottenere da terzi il compimento di ogni e qualsiasi atto, formalità, iscrizione e registrazione necessaria al fine di perfezionare tale cessione dei Rapporti Garantiti o dei Crediti Garantiti in favore del Terzo Cessionario ed il conseguente trasferimento del Pegno in favore del Terzo Cessionario; e si (2) impegna comunque ad intervenire al compimento di ogni e qualsiasi atto o formalità necessario al fine di perfezionare e rendere opponibile ai terzi tale cessione ed il conseguente trasferimento del Pegno in favore del Terzo Cessionario.

9.12 I costi, anche di natura fiscale, derivanti dagli impegni di cui al presente Articolo, saranno a carico del Costituente, senza pregiudizio per quanto previsto nei Contratti di Finanziamento.

10. Escussione del Pegno

10.1 Ai fini dell'escussione del Pegno, al verificarsi di un Caso di Escussione, il Creditore Garantito avrà facoltà, adempiuti gli obblighi di notifica di legge, di fare alienare, anche a mezzo di persona autorizzata, tali diritti e beni nei modi e nelle forme previste dal Codice Civile e dal Codice di Procedura Civile. L'escussione dovrà avvenire in conformità alle eventuali disposizioni dei Rapporti Garantiti che dispongono le circostanze nelle quali può darsi luogo all'escussione delle garanzie reali che assistono i Rapporti Garantiti stessi.

10.2 E' fatta comunque salva ogni diversa forma di escus-

sione del Pegno e di alienazione dei Titoli di Proprietà Industriale prevista dalla legge, inclusa, senza limitazione, la possibilità di domandare l'assegnazione in pagamento di tali beni o alcuni di essi a favore dei creditori procedenti ai sensi dell'Articolo 2798 del Codice Civile.

10.3 Tutti i proventi ricevuti dal Creditore Garantito in relazione all'escussione del Pegno dovranno essere imputati come seque, fatto salvo quanto eventualmente diversamente stabilito nei Rapporti Garantiti ovvero quanto diversamente previsto da norme inderogabili di diritto italiano:

10.3.1 in primo luogo, con pari priorità, al pagamento dei costi e delle spese (ivi compresi gli onorari degli avvocati, le spese legali, le tasse, le imposte ed altri costi) sostenuti dal Creditore Garantito relativamente (i) all'amministrazione del Pegno; (ii) alla custodia, conservazione, uso, gestione, vendita, incasso, o altra realizzazione sui Titoli di Proprietà Industriale o parte di essi; (iii) all'esercizio o escussione di qualsiasi diritto del Creditore Garantito ai sensi del presente contratto; e (iv) al mancato adempimento o mancata osservanza da parte del Costituente di qualsiasi disposizione del presente contratto;

10.3.2 in secondo luogo, al pagamento dei Crediti Garantiti ai sensi dei Contratti di Finanziamento e del presente contratto.

10.4 Gli eventuali proventi in eccesso dovranno essere corrisposti al Costituente o dai suoi successori o aventi causa, o da chiunque sia legittimato a ricevere gli stessi.

11. Estinzione del pegno

11.1 Al termine del Periodo di Efficacia, il Pegno perderà efficacia, tutti i diritti connessi con i Titoli di Proprietà Industriale oggetto dello stesso Pegno si ricongiungeranno in capo al Costituente, e su richiesta ed a spese di quest'ultimo, il Creditore Garantito sottoscriverà un atto di assenso alla cancellazione del Pegno ivi acconsentendo alla trascrizione della cancellazione del Pegno presso gli uffici dove è stato trascritto ai sensi dell'Articolo 6.

11.2 Resta comunque impregiudicata ogni disposizione dei Contratti di Finanziamento che preveda l'obbligo del Creditore Garantito di acconsentire alla liberazione delle garanzie reali concesse in relazione ai Rapporti Garantiti.

12. Elezione di domicilio e comunicazioni

12.1 Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle Parti, ai sensi del medesimo, dovrà avvenire per iscritto, salvo che sia altrimenti stabilito, e dovrà pervenire tramite lettera o fax alla parte interessata all'indirizzo indicato qui di seguito o ad ogni altro indirizzo successivamente comunicato per iscritto da ognuna delle Parti all'altra.

Se al Costituente:

Seves S.p.A.

Via R. Giuliani, 360
50141 Firenze, Italia
Att.: Martin Breuer - Chief Financial Officer
Fax: +39 055 425 0096

Se al Creditore Garantito:

BNP Paribas S.A. - Succursale Italia
Leveraged Finance
Piazza San Fedele, 2
20121 Milano - Italia
Attn.: Elena Lodoja
Fax: +39 02 72472246

13. Miscellanea

13.1 Il Costituente accetta che il Creditore Garantito non sarà responsabile per gli eventuali danni causati al Costituente dalle modalità di esercizio, tentato esercizio o mancato esercizio di alcuno dei diritti, azioni, poteri, rimedi o facoltà ad essi spettanti ai sensi del presente contratto e del Pegno se non nel caso di dolo o colpa grave, e limitatamente al soggetto cui possa essere direttamente imputato il dolo o la colpa grave.

13.2 Il Costituente accetta che il Creditore Garantito non avrà alcun dovere, obbligo, onere e responsabilità in relazione alla custodia e conservazione dei Titoli di Proprietà Industriale oggetto del Pegno.

13.3 Qualsiasi modifica alle disposizioni del presente contratto, ovvero al Pegno, ovvero qualsiasi rinuncia ad avvalersi dei diritti in esso previsti, non produrrà alcun effetto a meno che tale modifica o rinuncia risulti da un atto sottoscritto dal Costituente e dal Creditore Garantito.

13.4 Il ritardato o il mancato esercizio da parte del Creditore Garantito di un qualsiasi diritto ai sensi del presente contratto e/o di ciascuno dei Contratti di Finanziamento, non avrà valore di rinuncia ad essi, né il suo singolo o parziale esercizio ne precluderà uno ulteriore, né precluderà l'esercizio di qualunque altro diritto. I diritti e i rimedi previsti nel presente contratto e/o in ciascuno dei Contratti di Finanziamento a favore del Creditore Garantito sono tra loro cumulabili e vanno ad aggiungersi ad ogni altro diritto o rimedio spettante per legge o in virtù di altro atto o contratto. I diritti del Creditore Garantito ai sensi del presente contratto e/o di ciascuno dei Contratti di Finanziamento non sono condizionati e non dipendono dal tentativo da parte del Creditore Garantito di esercitarli.

13.5 Il Pegno manterrà pieno vigore ed efficacia indipendentemente da qualsiasi altra garanzia reale o personale emessa o concessa in favore del Creditore Garantito da terzi o dal Costituente in relazione ai Rapporti Garantiti e/o ai Crediti Garantiti.

13.6 La contrarietà a norme di legge, e l'invalidità o l'inefficacia di alcuna delle disposizioni contenute nel pre-

BE7

sente contratto ai sensi delle norme di un qualunque Paese non avrà alcun effetto:

(a) sulla validità ed efficacia della stessa disposizione in virtù delle norme di un altro Paese; e

(b) sulla validità ed efficacia di qualunque altra disposizione del presente contratto.

14. Disposizioni sulla Trasparenza - Documento di sintesi
Ai fini di quanto previsto nelle Disposizioni sulla Trasparenza, le Parti si danno reciprocamente atto e confermano:

(a) di aver conferito un mandato ed essere state assistite dai rispettivi consulenti legali in relazione alla negoziazione, predisposizione e sottoscrizione del presente contratto e di ogni altro Documento Finanziario; e

(b) che il presente contratto, e tutti i relativi termini e condizioni, ivi incluso le Premesse e gli Allegati, hanno costituito oggetto di trattativa individuale tra le Parti.

15. Legge applicabile e foro competente

15.1 Il presente contratto ed il Pegno sono regolati dal diritto italiano.

15.2 Fatti salvi i casi di competenza inderogabile stabiliti dalla legge, la Sezione Specializzata in materia di Proprietà Industriale ed Intellettuale presso il Foro di Milano avrà competenza esclusiva a conoscere di qualunque controversia insorta fra le Parti in merito al presente contratto ed al Pegno costituito in forza del medesimo.

15.3 In deroga a quanto previsto all'Articolo 15.2, resta comunque impregiudicato il diritto del Creditore Garantito di adire ogni altro giudice competente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

16. Tasse, imposte e spese

16.1 Le tasse, le imposte e le spese del presente contratto, delle conseguenti formalità e delle future cancellazioni sono a carico del Costituente, fermo restando quanto previsto al paragrafo 9.12 che precede.

16.2 I crediti previsti dai Contratti di Finanziamento e garantiti dal Pegno hanno una durata eccedente i diciotto mesi ed un giorno e, pertanto, l'operazione di credito contemplata nel medesimo beneficia dell'imposta sostitutiva prevista dagli Articoli 15 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e le relative garanzie, inclusi il Pegno di cui al presente contratto, sono esenti dall'imposta di bollo e di registro.

17. Atto a raccolta

Le Parti richiedono che il presente contratto venga inserito in raccolta negli atti del Notaio che ne autenticherà le firme.

F.to Giulio Gambini Pierleoni

F.to Alessandro Muzi

Certifico io sottoscritta dott.ssa **Renata Mariella**, notaio in Milano, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, che i signori:

1.) **Gambini Pierleoni Giulio**, nato a Fabriano (AN) il 29 luglio 1979, domiciliato per l'incarico in Firenze, via Reginaldo Giuliani n. 360, nella sua qualità di procuratore e, come tale, in rappresentanza della società per azioni con unico socio costituita in Italia e di diritto italiano denominata:

Seves S.p.A.

con sede legale in Firenze, via Reginaldo Giuliani n. 360, capitale sociale sottoscritto e versato euro 81.900.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Firenze: 02401800343, iscritta al R.E.A. di Firenze al n. 567166;

e

2.) **Muzi Alessandro**, nato a Roma il 29 agosto 1976, domiciliato per l'incarico in Milano, piazza San Fedele n. 2, nella sua qualità di procuratore e, come tale, in rappresentanza della società costituita in Francia e di diritto francese denominata:

BNP Paribas S.A.

con sede legale in Parigi (Francia), Boulevard des Italiens 16, capitale sociale sottoscritto e versato euro 2.508.353.266,00, iscritta al Registro del Commercio e delle Società di Parigi al n. B662 042 449, la quale agisce ai fini del presente contratto a mezzo della propria filiale di Milano, con sede in piazza San Fedele n. 2, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano: 04449690157, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 731270 ed all'albo delle banche al n. 5482,

della identità personale, qualifica e poteri dei quali io notaio sono certa, hanno sottoscritto l'atto che precede alle ore 18,40 e firmato a margine gli altri venti mezzi fogli dello stesso e gli allegati "A" e "B", il tutto pure da me notaio firmato, in mia presenza e vista, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dalle parti.

Milano, via Agnello n. 18

15 (quindici) dicembre 2009 (due-milano-ve)

F.to Renata Mariella notaio

Illegato HA acc
n. 24956 / 444
dir. ref

N. 5.925 di rep.

N. 3.015 di racc.

REGISTRATO ALLA AGENZIA
DELLE ENTRATE DI MILANO, S

Procura speciale
REPUBBLICA ITALIANA

IL 13.10.2009
N° 21452
SERIE 1184800
CON E. 84800

L'anno 2009 (duemilanove),
il giorno 9 (nove)
del mese di ottobre,
in Milano, in via Agnello n. 18.

Avanti a me *Carlo Marchetti*, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:

- *Giori ing. Vincenzo*, nato a Genova (GE) il 23 settembre 1950, domiciliato per la carica in Firenze, via Reginaldo Giuliani n. 360, il quale dichiara di agire non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato e, come tale, in legale rappresentanza della società per azioni con unico socio denominata:

Seves S.p.A.

con sede legale in Firenze, via Reginaldo Giuliani n. 360, capitale sociale euro 81.900.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Firenze: 02401800343, iscritta al R.E.A. di Firenze al n. 567166 (di seguito, anche: la "Società"), anche in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione della Società stessa in data 9 ottobre 2009, che in copia conforme si allega alla presente sotto "A" (di seguito, anche: la "Deliberazione").

Detto componente, della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io notaio sono certo, con il presente atto dichiara di conferire, come conferisce, procura speciale ai signori:

- *Martin Breuer*, nato a Frechen (Germania) il 5 marzo 1967;
- *Slavomir Fauder*, nato a Žiar nad Hronom (Slovacchia) il 30 maggio 1972, avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati della Repubblica Ceca al no. 09935;
- *Giulio Gambini Pierleoni*, nato a Fabriano (AN) (Italia) il 29 luglio 1979, codice fiscale: GMEGLI79L29D451L;
- *Davide Giovanelli*, nato a La Spezia (SP) (Italia) il 17 giugno 1972, codice fiscale GVN DVD 72H17 E463N;
- *Martin Holler*, nato ad Amburgo (Germania) il 18 gennaio 1967, avvocato iscritto all'ordine degli avvocati della Repubblica Ceca al No. 90186;
- *Emanuele Lembo*, nato a Ivrea (TO) (Italia) il 16 ottobre 1962, codice fiscale: LMB HNL 62R16 E378J;
- *Marco Luigi Giuseppe Mantica*, nato a Milano (Italia) il 23 aprile 1964, codice fiscale: MNT MCL 64D23 F205B;
- *Edoardo Mistretta*, nato a Londra (Regno Unito) il 9 giugno 1976, codice fiscale: MST DRD 76H09 Z114E;
- *Hamilton Palácio*, nato a Jacareí (Stato di São Paulo) (Brasile) il 14 giugno 1965, cittadino brasiliano, sposato, ingegnere, RG n. 17.631.987 SSP/SP e CPF/ME n. 063.408.468-23;

BW

Cur

- **Leonardo Coelho Pereira**, nato a Uberlândia (Stato di Minas Gerais) (Brasile) il 20 ottobre 1973, cittadino brasiliano, sposato, dirigente, RG n. 651.981 SSP/MT e CPF/MF 554.806.591-20;

- **Bryan Robson**, nato a Derry (Irlanda) il 16 febbraio 1983, (di seguito, ciascuno di essi, anche: un "Procuratore" e, congiuntamente, i "Procuratori"), tutti elettivamente domiciliati, ai fini di quanto in oggetto, in Firenze (Italia), via Reginaldo Giuliani n. 360, affinché, in attuazione di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Società stessa con la Deliberazione, possano con uno o più atti, da compiersi quando necessario ovvero quando ritenuto utile od opportuno, rappresentare, in via disgiunta tra loro, la Società, anche con specifica autorizzazione ai sensi dell'art. 1395 del codice civile, in relazione all'operazione di ristrutturazione (di seguito, anche: la "Ristrutturazione") dell'indebitamento finanziario della Società e del gruppo di società ad essa facente capo (di seguito, anche: il "Gruppo Seves"), derivante dal contratto di finanziamento per Euro 540.000.000,00 stipulato - *inter alia* - dalla Società e da BNP Paribas - Milan Branch ("BNPP" e, congiuntamente con alcune altre banche direttamente o indirettamente finanziatrici, le "Banche Finanziatrici") in data 27 luglio 2007 (e successive modifiche) (il "Contratto di Finanziamento"), nonché in relazione a tutte le operazioni ordinarie e straordinarie necessarie, utili e/o opportune ai fini del perfezionamento della stessa (le "Operazioni di Ristrutturazione").

I Procuratori quindi potranno, con uno o più atti, compiere tutto quanto necessario ovvero ritenuto utile od opportuno, per la piena attuazione della Deliberazione, mediante la sottoscrizione e/o il compimento di qualsiasi atto, operazione, contratto, accordo, negozio, documento ivi contemplato, nonché di ogni altro documento, atto, contratto, attività e/o accordo inerente, conseguente, connesso, correlato, utile e/o opportuno al fine di dare concreta attuazione alla Deliberazione, ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- negoziare, definire, modificare, stipulare (sia in forma libera, sia in forma notarile a seconda del caso), siglare, firmare, sottoscrivere, consegnare e compiere quanto necessario, utile e/o opportuno al fine di dare esecuzione ad ogni documento, contratto, accordo, atto inerente, conseguente, strumentale o comunque connesso o relativo alla Ristrutturazione, ivi inclusi, in via meramente esemplificativa e non esaustiva i seguenti documenti contrattuali (gli "Accordi di Ristrutturazione"):

- (i) un accordo di modifica e di rimodulazione del Contratto di Finanziamento;
- (ii) un accordo contrattuale con cui (*inter alia*) BNPP con-

cederà alla Società e ad alcune altre società del Gruppo Seves una nuova linea di credito di Euro 30.000.000,00 (la cd. Facility A1) con particolari caratteristiche di priorità nel rimborso;

(iii) un accordo di modifica del *Priority Deed* stipulato tra - *inter alia* - la Società e le Banche Finanziatrici (ivi indicate) in data 27 luglio 2007;

(iv) un atto con cui la Società prenda atto ed accetti la cessione dei crediti vantati (ai sensi del Contratto di Finanziamento) dalle Banche Finanziatrici direttamente nei confronti della Società per un ammontare complessivamente pari ad Euro 50.000.000,00, e che sarà stipulata tra le Banche Finanziatrici - in qualità di cedenti - e una società di nuova costituzione ("Parent"), che sarà costituita dal socio unico Arno Glass LuxCo S.C.A. (il "Socio") ed alla quale verrà conferito l'intero capitale sociale della Società - in qualità di cessionario;

(v) un accordo, da stipularsi - *inter alia* - con BNPP ed altre banche e istituti finanziari ivi indicati (i "Partecipanti") ed il Socio con cui verranno regolati i diritti e gli obblighi spettanti a BNPP ed ai Partecipanti in qualità di titolari di uno strumento finanziario partecipativo che sarà emesso da Parent;

(vi) un accordo confermativo ed estensivo del pegno costituito in data 30 luglio 2007 dalla Società in favore di BNP Paribas S.A. - Succursale Italia (in qualità di creditore garantito) su alcuni crediti;

(vii) un accordo confermativo ed estensivo del privilegio speciale costituito in data 30 luglio 2007 ex articolo 46 del d.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 dalla Società in favore di BNP Paribas S.A. - Succursale Italia sui beni di sua proprietà ivi indicati, a garanzia delle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto di Finanziamento;

(viii) un accordo confermativo ed estensivo delle ipoteche costituite in data 30 luglio 2007 dalla Società in favore di BNP Paribas S.A. - Succursale Italia (in qualità di creditore garantito) sugli immobili della Società ivi indicati, a garanzia delle obbligazioni di quest'ultima ai sensi del Contratto di Finanziamento;

(ix) un accordo confermativo ed estensivo del pegno costituito in data 30 luglio 2007 dalla Società in favore di BNP Paribas S.A. - Succursale Italia (in qualità di creditore garantito) sui titoli di proprietà industriale della Società ivi indicati, a garanzia delle obbligazioni di quest'ultima ai sensi del Contratto di Finanziamento;

(x) un accordo confermativo ed estensivo del pegno costituito in data 30 luglio 2007 dalla Società in favore di BNP Paribas S.A. - Succursale Italia (in qualità di creditore garantito) sulle azioni della controllata brasiliana Electro Vidro S.A., a garanzia delle obbligazioni del Gruppo Seves ai

BW

Am

sensi del Contratto di Finanziamento;

(xi) un contratto di pegno di secondo grado e la relativa dichiarazione di pegno (*declaration de nantissement de compte de titres financiers*) sulle azioni della controllata francese Sediver S.A.;

(xii) un contratto di pegno sulla partecipazione azionaria della Società nella controllata ceca VITRABLOK, s.r.o., con sede sociale in Duchcov, Bilinská 42, codice postale 419 14, numero di identificazione: 148 64 592, iscritta al Registro Commerciale presso la Corte Regionale di Ústí nad Labem, Sezione C, al n. 26776 ("VITRABLOK"), da stipularsi tra la Società - in qualità di garante - e BNPF - in qualità di creditore garantito;

(xiii) un contratto di pegno sui titoli di proprietà industriale che verranno trasferiti alla Società nell'ambito della liquidazione della controllata tedesca Solaris GmbH;

(xiv) la *fee letter* relativa alla Ristrutturazione e confermativa di quanto previsto nella *fee letter* stipulata in occasione del Contratto di Finanziamento;

- compiere qualsiasi altro atto od operazione e svolgere qualsiasi incarico, che si rendesse necessario o che fosse inerente, conseguente, connesso, correlato, utile e/o opportuno ai fini del perfezionamento della Ristrutturazione, delle Operazioni di Ristrutturazione e/o degli Accordi di Ristrutturazione e sottoscrivere, consegnare ed eseguire tutti gli atti, notifiche, certificati, procure, strumenti, iscrizioni, registrazioni e documenti ad essi accessori, correlati, inerenti, conseguenti, connessi o strumentali;

- partecipare e votare alle assemblee ordinarie e straordinarie delle controllate dirette della Società per qualsiasi delibera che si rendesse necessario od opportuno adottare ai fini della Ristrutturazione ovvero per dare esecuzione alle Operazioni di Ristrutturazione e/o agli Accordi di Ristrutturazione, ovvero ad ogni altro atto, contratto o documento relativo alla Ristrutturazione o ad esso correlato, inerente, conseguente, connesso o strumentale. La presente delega include, *inter alia*, in via meramente esemplificativa e non esaustiva:

(i) il potere di esercitare tutti i diritti spettanti alla Società in qualità di socio unico della controllata ceca GP Èervená s.r.o., con sede sociale in Duchcov, Bilinská 42, cap. 419 14, numero di identificazione.: 273 88 841, iscritta presso il Registro Commerciale della Corte Regionale di Ústí nad Labem, Sezione C, al n. 23778 ("GP Èervená") e di partecipare all'assemblea di GP Èervená e votare sulla base delle decisioni prese dai competenti organi della Società;

(ii) di partecipare alle assemblee di VITRABLOK e di votare in seno alle stesse in nome e per conto della Società, nella sua qualità di socio della VITRABLOK.

il tutto senza riserve, limitazioni od eccezioni di sorta, in

modo tale che ai nominati Procuratori non possa essere opposta mancanza od indeterminazione dei poteri.

Il tutto, ancora, con espressa dichiarazione di avere l'operato di loro procuratori fin d'ora per rato e valido, senza bisogno di ulteriore ratifica o conferma. I Procuratori saranno tenuti indenni e manlevati da tutte le azioni legali, domande giudiziali, costi ed obbligazioni che derivano o deriveranno dall'esercizio dei poteri loro conferiti con la presente procura.

La presente procura include, nello specifico, il potere di fornire dichiarazioni, accettare documenti, ispezionare i documenti e promuovere azioni giudiziali. Nel caso in cui si rendesse necessario ai fini di tali attività, i Procuratori hanno il potere di accettare e rilasciare dichiarazioni, sottoscrivere e consegnare documenti e modifiche ai documenti stessi nelle forme richieste, inclusi atti notarili, e di porre in essere tutti gli altri atti correlati a tali attività.

I Procuratori hanno la facoltà di delegare, in tutto o in parte, a terzi soggetti il compimento della attività previste dalla presente procura, nei limiti dei poteri conferiti con la stessa.

Il tutto comunque nel rispetto di quanto precisato nella Deliberazione, al presente come sopra allegata sotto "A", nonché del disposto dell'art. 1392 del codice civile.


La presente procura sarà retta e disciplinata dal diritto italiano e rimarrà efficace per un anno a partire dalla data odierna.

Del presente ho dato lettura al comparente, che lo approva e come lo sottoscrive alle ore 16,53 omissa per sua espressa dispensa la lettura dell'allegato.

Consta di tre fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per nove pagine e della decima sin qui.

F.to Vincenzo Giori

F.to Carlo Marchetti notaio



All. "A" al n. 5935 / 3015 di rep.

SEVES S.P.A.

SOCIETÀ CON UNICO SOCIO

Sede legale: Firenze, via Reginaldo Giuliani, 360

Capitale sociale: Euro 81.900.000,00 i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Firenze

Codice fiscale e Registro delle Imprese di Firenze n. 02401800343

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggi, 9 ottobre 2009, alle ore 9:30, presso gli uffici di Vestar Capital Partners Italia S.r.l. in Milano, Via Manzoni 3, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società Seves S.p.A. (la "Società"), per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

[omissis]

2. Discussione ed approvazione delle operazioni volte alla ristrutturazione dell'indebitamento finanziario del Gruppo Seves e della sottoscrizione di tutti i documenti ad essa relativi e conferimento dei relativi poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti;

—

[omissis]

7. Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato Vincenzo Giori ed i Consiglieri Emanuele Lembo e Marco Mantica, mentre il Consigliere Ian Gallienne è collegato via teleconferenza. Al contrario il Consigliere Robert Rosner è assente giustificato.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Guido Nori ed il sindaco effettivo Giovanni Naccarato, mentre il sindaco effettivo Felice D'Acquisto è collegato via teleconferenza.

Sono altresì presenti su invito, il dott. Martin Breuer, l'Avv. Giulio Gambini Pierleoni, il dott. Fabrizio Gualdi, l'Avv. Fabio Labruna ed il dott. Michelangelo Mantero.

Assume la presidenza della presente riunione, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato Vincenzo Giori (il "Presidente"), il quale chiama a fungere da segretario l'Avv. Giulio Gambini Pierleoni (il "Segretario"), che accetta.

Il Presidente, dopo aver constatato: (i) il regolare collegamento telefonico; (ii) l'identità e la legittimazione degli intervenuti; (iii) la possibilità per ciascun intervenuto di seguire e intervenire nella discussione in tempo reale; (iv) la validità della costituzione della riunione, regolarmente convocata – ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto Sociale – con avviso inviato a mezzo e-mail a tutti gli aventi diritto in data lunedì 5 ottobre 2009,

dichiara quindi la riunione aperta per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

[omissis]

Con riferimento al secondo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente illustra ai presenti lo *Structure Memorandum* preparato da K Studio Associato e datato 9 ottobre 2009 (lo "*Structure Memorandum*") le cui precedenti bozze sono già state preventivamente distribuite ai Consiglieri ed ai Sindaci. Copia dello *Structure Memorandum* recante la data odierna viene quindi distribuita a tutti i presenti e depositata agli atti della Società. Tale *Structure Memorandum* elabora le modalità attuative e gli impatti fiscali della ristrutturazione volta a raggiungere il risanamento dell'esposizione debitoria del Gruppo Seves – principalmente ai sensi del contratto di finanziamento per Euro 540.000.000 stipulato dalla Società in data 27 luglio 2007 (il "Contratto di Finanziamento") – e ad assicurarne il riequilibrio della posizione finanziaria (la "Ristrutturazione"). Il Presidente procede, quindi, spiegando approfonditamente i vari passaggi, nonché tutte le operazioni connesse alla Ristrutturazione.

Il Presidente ricorda ai presenti che la Ristrutturazione e tutte le operazioni e transazioni in essa ricomprese si collocano nell'ambito di quanto previsto dal piano economico e finanziario della Società approvato dal Consiglio di Amministrazione della stessa nel corso della riunione dello scorso 24 luglio 2009 e che è stato oggetto di una relazione da parte del Prof. Enrico Laghi circa la sua ragionevolezza ed idoneità a consentire – nel medio periodo – il risanamento dell'esposizione debitoria del Gruppo Seves e ad assicurare il riequilibrio della posizione finanziaria ai sensi dell'articolo 67 comma 3, lettera (d) del R.D. 16.3.1942, n. 267 (il "Piano Finanziario ex art. 67").

Il Presidente, quindi, procede ad esporre i seguenti punti principali della Ristrutturazione:

una parte significativa delle linee di credito messe a disposizione della Società e di alcune delle sue controllate ai sensi del Contratto di Finanziamento saranno ristrutturate mediante delle modifiche allo stesso (l'"*Amendment and Restatement Agreement* del Contratto di Finanziamento") nei seguenti termini:

- (i) azzeramento della *Facility A*;
- (ii) riduzione a circa Euro 92.826.461,66 (assumendo un tasso di cambio Euro/Dollaro pari a 1.45) dell'importo disponibile ai sensi della *Facility B*;
- (iii) riduzione a circa Euro 71.447.688,68 (assumendo un tasso di cambio Euro/Dollaro pari a 1.45) dell'importo disponibile ai sensi della *Facility C*;
- (iv) azzeramento dell'*Acquisition Capex Facility*;
- (v) modifica delle linee di credito cd. *revolving* già esistenti ed in particolare



(aa) una *multicurrency revolving facility* per un ammontare di Euro 33.037.383,18 e (bb) un *multicurrency bid/performance bond facility* per un ammontare di approssimativamente Euro 5.000.000,00;

- (vi) una nuova linea di credito di Euro 30.000.000,00 (la cd. *Facility A1*) con scadenza a 4 anni e particolari caratteristiche di priorità nel rimborso che sarà concessa sulla base di un separato accordo contrattuale (il "*Facility A1 Agreement*");
- (vii) riclassificazione delle suddette *Facility A* e dell'*Acquisition Capex Facility* nonché di parte delle suddette *Facility B* e *Facility C* (per un ammontare complessivo di Euro 210.000.000,00) in una nuova *Facility D* di natura subordinata e con scadenza nel 2017 ed interessi che matureranno annualmente al tasso di interesse semplice di 600 bps ma che saranno pagati alla "*Termination Date*" come definita nel Contratto di Finanziamento modificato ai sensi dell'*Amendment and Restatement Agreement* del Contratto di Finanziamento, ovvero, se antecedente, alla data del rimborso integrale del finanziamento.

La messa a disposizione da parte del socio unico Arno Glass LuxCo SCA (il "Socio") di nuova finanza per un ammontare pari ad Euro 15.000.000,00 a favore della controllata austriaca Seves Austria Holding GmbH ("Seves Austria") con scadenza a 4 anni e particolari caratteristiche di priorità nel rimborso (lo "*Sponsors' Supersenior Loan*"). Tale *Sponsors' Supersenior Loan* verrà utilizzato da parte di Seves Austria al fine di rimborsare anticipatamente parte del suo debito diretto ai sensi del Contratto di Finanziamento. L'*Amendment and Restatement Agreement* del Contratto di Finanziamento prevederà che tale rimborso anticipato comporti la possibilità per la Società di utilizzare, a sua volta, le linee di credito per un ammontare pari a ulteriori Euro 15.000.000,00.

La nuova finanza concessa in parte alla Società ed in parte alla controllata francese Sediver S.A. ("Sediver"), nell'ambito della Ristrutturazione pari a complessivamente Euro 45.000.000,00 (i.e. Euro 30.000.000,00 di *Facility A1* ed Euro 15.000.000,00 di *Sponsors' Supersenior Loan*), sarà utilizzata, in parte, al fine di far fronte ad una porzione dei costi connessi con la liquidazione della controllata tedesca Solaris GmbH ("Solaris") e, in altra parte, al fine di finanziare parzialmente le operazioni di riorganizzazione e le altre transazioni infra-gruppo di carattere straordinario che saranno poste in essere nell'ambito della Ristrutturazione e che sono identificate nello *Structure Memorandum* quali *Permitted Transactions* (le "Operazioni Straordinarie").

Tali Operazioni Straordinarie saranno dirette ad ottimizzare, tanto da un punto di vista gestionale quanto da un punto di vista industriale, la catena di controllo del Gruppo Seves, diminuendo il numero delle entità che ne fanno parte e, conseguentemente, ottenendo un risparmio sui costi del Gruppo Seves. Tra tali Operazioni Straordinarie si segnalano, in via meramente esemplificativa, le seguenti:

- (i) sottoscrizione di un aumento di capitale per un importo pari a circa Euro 39.400.000,00 da parte della Società a favore della controllata indiretta ceca Vitrablok s.r.o. ("Vitrablok"), nella quale la Società stessa detiene direttamente una partecipazione pari all'1% del capitale sociale. Vitrablok, a sua volta, sottoscriverà un aumento di capitale di pari ammontare nella sua controllata diretta Solaris, società la cui attività operativa è stata fermata. Solaris utilizzerà tali fondi per (1) ripagare dei debiti infragruppo nei confronti della Società per un ammontare pari a circa Euro 7.700.000,00, (2) sostenere i costi della propria liquidazione, e (3) ripagare propri debiti ai sensi del Contratto di Finanziamento per un ammontare pari a circa Euro 16.700.000,00. L'*Amendment and Restatement Agreement* del Contratto di Finanziamento prevederà che tale rimborso anticipato comporti la possibilità per la Società di utilizzare, a sua volta, le linee di credito per un ammontare pari a ulteriori Euro 16.700.000,00;
- (ii) fusione delle controllate olandesi Agapanthes Holding B.V. ("Agapanthes") e Symanthesdon Holding B.V., entrambe società non operative; il susseguente trasferimento alla Società – da attuarsi mediante distribuzione di dividendi – di tutte le attività e le passività facenti capo alla società risultante dalla fusione e, infine, la liquidazione di quest'ultima;
- (iii) sottoscrizione da parte della Società di un aumento del capitale sociale della controllata brasiliana Electro Vidro S.A. ("Electrovidro") per un importo pari a circa Euro 15.000.000,00. Electrovidro utilizzerà tali fondi per (1) ripagare dei debiti infragruppo nei confronti della Società per un ammontare pari a circa Euro 4.000.000,00 e (2) ripagare propri debiti ai sensi del Contratto di Finanziamento per un ammontare pari a circa Euro 11.000.000,00. L'*Amendment and Restatement Agreement* del Contratto di Finanziamento prevederà che tale rimborso anticipato comporti la possibilità per la Società di utilizzare, a sua volta, le linee di credito per un ammontare pari ad ulteriori Euro 11.000.000,00;
- (iv) fusione tra Electrovidro e la controllata diretta Isoladores Santana S.A. allo scopo di, *inter alia*, ottenere (aa) importanti sinergie a livello delle funzioni di supporto (e.g. IT, contabilità, tesoreria, risorse umane etc.), (bb) un più efficiente controllo della liquidità e (cc) ottenimento di una presenza più solida ai fini dell'analisi del merito creditizio da parte delle banche locali;
- (v) rimborso integrale da parte della controllata italiana Trademarks S.r.l. ("Trademarks") del debito nei confronti di Seves Austria. Tale debito deriva dall'acquisizione perfezionata da parte di Trademarks nel corso del 2008 di alcuni diritti di proprietà industriale di Seves Austria;
- (vi) cessione della partecipazione della Società nel capitale della controllata cinese Zigong Safam Cast Iron Co. Ltd.;



(vii) riduzione del capitale sociale di Sediver per un importo di circa Euro 10.000.000,00, che dovrebbe essere distribuito alla Società in qualità di socio unico. Il debito di Sediver nei confronti della Società, risultante dalla predetta riduzione del capitale, sarà estinto mediante l'accollo da parte di Sediver di un eguale ammontare di debiti della Società ai sensi del *Facility Agreement*.

Tali Operazioni Straordinarie saranno considerate *Permitted Transactions* ai sensi dell'*Amendment and Restatement Agreement* del Contratto di Finanziamento e pertanto non necessiteranno della preventiva autorizzazione da parte delle Banche Finanziatrici.

- La costituzione da parte del Socio di una società di capitali di diritto italiano di nuova costituzione ("Parent") in cui il Socio conferirà l'intera propria partecipazione nel capitale sociale della Società.
- L'eventuale accelerazione, da parte delle Banche Finanziatrici di un porzione pari a Euro 50.000.000,00 del credito da queste direttamente vantato nei confronti della Società ai sensi del Contratto di Finanziamento, di modo tale che lo stesso diventi liquido ed esigibile (il "Credito").
- L'apporto del Credito a Parent da parte delle Banche Finanziatrici mediante cessione dello stesso. A fronte di tale apporto, le Banche Finanziatrici sottoscriveranno uno strumento finanziario partecipativo che sarà emesso da Parent (lo "Strumento"). Tale Strumento attribuirà alle Banche Finanziatrici particolari diritti di carattere sia patrimoniale sia amministrativo, tra cui la possibilità, al verificarsi di determinati eventi, di richiedere a Parent di ricevere azioni della Società.
- L'apporto a riserva da parte di Parent a Seves del Credito di modo tale che i debiti relativi allo stesso si estinguano definitivamente per confusione.

Il Presidente conclude, quindi, la descrizione della Ristrutturazione informando i presenti che, all'esito della stessa, l'indebitamento diretto della Società nei confronti delle Banche Finanziatrici aumenterà, sulla base del tasso di cambio Euro/dollaro al 30 giugno 2009, di circa Euro 13.000.000,00. D'altro canto, al contrario, l'indebitamento finanziario del Gruppo Seves, per effetto dell'estinzione per confusione del Credito ed a fronte dell'attribuzione alla Banche Finanziatrici dello Strumento, diminuirà complessivamente di circa Euro 5.000.000,00.

Peraltro, continua il Presidente, la Ristrutturazione consentirà uno slittamento dei flussi di cassa inerenti al pagamento degli interessi finanziari di circa Euro 15.000.000,00/20.000.000,00 all'anno a regime.

Il Presidente continua sottolineando il generale miglioramento delle condizioni contrattuali previste dall'*Amendment and Restatement Agreement* del Contratto di Finanziamento rispetto a quelle contenute nel Contratto di Finanziamento e che, all'esito

della Ristrutturazione, si otterrà, non solo il risanamento dell'esposizione debitoria del Gruppo Seves ed il conseguente riequilibrio della posizione finanziaria della Società a livello consolidato (come peraltro attestato dal Prof. Enrico Laghi – ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera (d) del R.D. 16.3.1942, n. 267 – nella relazione al Piano ex art. 67), ma anche un significativo ribilanciamento della posizione debitoria tra le varie società del Gruppo Seves prenditrici ai sensi del Contratto di Finanziamento cui conseguirà un'ottimizzazione operativa e gestionale del Gruppo Seves.

Il Presidente sottolinea altresì che l'*Amendment and Restatement Agreement* del Contratto di Finanziamento prevederà la rinuncia da parte delle Banche Finanziatrici di avvalersi dei diritti sorti a favore di queste ultime in conseguenza di alcuni inadempimenti (verificatisi nel corso del 2008 e del 2009) da parte della Società per il mancato rispetto dei parametri finanziari previsti dal Contratto di Finanziamento.

Il Presidente ricorda, infine, ai presenti che, in aggiunta ai predetti vantaggi che conseguiranno dalla Ristrutturazione, il significativo ammontare della nuova finanza che vorrà immessa nell'ambito della stessa consentirà al Gruppo Seves di procedere alla liquidazione della Solaris – eliminando quindi i costi connessi alla stessa – e di finanziare parzialmente le predette Operazioni Straordinarie ottenendo, dunque, un'ottimizzazione della catena di controllo del Gruppo Seves non solo sotto il profilo della diminuzione dei costi di gestione e fiscali collegati alla presenza di molteplici società, ma anche sotto il profilo più prettamente gestionale, come ad esempio, l'ottenimento di importanti sinergie operative e strutturali.

Il Presidente, quindi, fa presente agli intervenuti che, sulla base delle disposizioni dell'accordo quadro stipulato in data 28 luglio 2009 tra la Società e le Banche Finanziatrici, la Ristrutturazione prevede la stipula di alcuni accordi definitivi che riflettono le disposizioni contenute nei testi (i) del *term-sheet* relativo alla rimodulazione dell'indebitamento finanziario del Gruppo Seves ai sensi del Contratto di Finanziamento e (ii) del *term-sheet* relativo allo Strumento.

Il Presidente precisa, in particolare, che, nell'ambito della Ristrutturazione si rende necessaria la stipula, da parte della Società, dei seguenti principali documenti contrattuali, di cui rammenta ai presenti i termini fondamentali:

- (i) l'anzidetto *Amendment and Restatement Agreement* del Contratto di Finanziamento, con cui si prevedranno le modifiche al Contratto di Finanziamento precedentemente esposte. In aggiunta a tali modifiche, l'*Amendment and Restatement Agreement* del Contratto di Finanziamento, prevederà altresì, *inter alia*, (aa) la definizione di un *Restructuring Period* (dalla data della firma dell'*Amendment and Restatement Agreement* del Contratto di Finanziamento) nel corso del quale la verifica dei *financial covenant* sarà limitata al rispetto di parametri di liquidità minima e di massimo *capex spending* (cui si aggiungerà, sempre nello stesso *Restructuring Period*, il *Net Interest Cover* come disciplinato nel Contratto di Finanziamento) e (bb) l'anzidetta rinuncia da parte delle Banche Finanziatrici di avvalersi dei diritti sorti a favore di queste ultime in conseguenza di alcuni inadempimenti (verificatisi nel corso del 2008 e del 2009) da parte della Società per il mancato rispetto dei parametri finanziari previsti dal Contratto di



Finanziamento;

- (ii) il *Facility Agreement*, con le caratteristiche descritte in precedenza;
- (iii) un accordo di modifica del *Priority Deed* stipulato tra – *inter alia* – la Società e le Banche Finanziatrici ivi indicate in data 27 luglio 2007 (l’*Amendment and Restatement Agreement del Priority Deed*);
- (iv) la *fee letter* relativa alla Ristrutturazione e confermativa di quanto previsto nella *fee letter* stipulata in occasione del Contratto di Finanziamento (la “*Restructuring Fee Letter*”);
- (v) un atto con cui la Società prenda atto ed accetti la cessione del Credito tra le Banche Finanziatrici – in qualità di cedenti – e Parent – in qualità di cessionario (l’*Accettazione della Cessione*”);
- (vi) un accordo, da stipularsi con BNPP ed altre banche e istituti finanziari ivi indicati (i “Partecipanti”), il Socio e Parent con cui verranno regolati – *inter alia* – i diritti e gli obblighi spettanti ai Partecipanti in qualità di sottoscrittori dello Strumento (l’*Instrument Holders Agreement*”);
- (vii) un atto confermativo ed estensivo del pegno costituito dalla Società in data 30 luglio 2007 sui crediti derivanti dai seguenti contratti: (i) il contratto stipulato il 31 marzo 2006 tra 3i Group PLC, Interbanca S.p.A., Fidia – Fondo Interbancario di Investimento Azionario SGR S.p.A. – da una parte – e Arno Glass LuxCo SCA – dall’altra – e relativo all’acquisizione – da parte di quest’ultima – di no. 45.967.809 azioni e no. 14.245.495 obbligazioni convertibili di Progetto 26 S.p.A. e (ii) il contratto stipulato il 31 marzo 2006 tra – *inter alia* – Intek S.p.A., Athena Private Equity SA, Luciano Zottola, Enrico Basso, Vincenzo Simonazzi – da una parte – e Arno Glass LuxCo SCA – dall’altra – e relativo all’acquisizione – da parte di quest’ultima – di no. 28.032.191 azioni e no. 7.754.505 obbligazioni convertibili di Progetto 26 S.p.A. e del 99,33% della partecipazione detenuta da Seves S.p.A. in Vitrablok k.s. (l’*Atto Confermativo dell’Italian Acquisition Agreement Pledge*”);
- (viii) un atto confermativo ed estensivo del privilegio speciale costituito in data 30 luglio 2007 ex articolo 46 del d. lgs. No. 385 del 1 settembre 1993 dalla Società in favore di BNP Paribas S.A. – Succursale Italia sui beni di sua proprietà ivi indicati, a garanzia delle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto di Finanziamento (l’*Atto Confermativo del Privilegio Speciale*”);
- (ix) un atto confermativo ed estensivo delle ipoteche costituite in data 30 luglio 2007 dalla Società in favore di BNP Paribas S.A. – Succursale Italia (in qualità di creditore garantito) sugli immobili della Società ivi indicati, a garanzia delle obbligazioni di quest’ultima ai sensi del Contratto di Finanziamento (l’*Atto Confermativo delle Ipoteche*”);
- (x) un atto confermativo ed estensivo del pegno costituito in data 30 luglio 2007 dalla Società in favore di BNP Paribas S.A. – Succursale Italia (in qualità di creditore

garantito) sui titoli di proprietà industriale della Società ivi indicati, a garanzia delle obbligazioni di quest'ultima ai sensi del Contratto di Finanziamento (l'"Atto Confermativo del Pegno sui Diritti di Proprietà Industriale");

- (xi) un atto confermativo ed estensivo del pegno costituito in data 30 luglio 2007 dalla Società in favore di BNP Paribas S.A. – Succursale Italia (in qualità di creditore garantito) sulle azioni di Electrovidro, a garanzia delle obbligazioni del Gruppo Seves ai sensi del Contratto di Finanziamento (l'"Atto Confermativo del Pegno sulle Azioni di Electrovidro");
- (xii) un atto costitutivo di pegno di secondo grado e la relativa dichiarazione di pegno (*declaration de nantissement de compte de titres financiers*) sulle azioni di Sediver (congiuntamente, il "Pegno di Secondo Grado sulle Azioni di Sediver");
- (xiii) un contratto costitutivo di pegno sulla partecipazione azionaria della Società in Vitrablok (il "Nuovo Pegno sulla Partecipazione in Vitrablok");
- (xiv) un atto costitutivo di pegno sui diritti di proprietà industriale che verranno trasferiti alla Società nell'ambito della liquidazione della controllata tedesca Solaris GmbH (il "Nuovo Pegno sui Diritti di Proprietà Industriale").

Il Presidente quindi invita il Consiglio a discutere e deliberare in merito alla Ristrutturazione ed alla sottoscrizione, da parte della Società, dei predetti documenti contrattuali e di ogni altro documento la cui sottoscrizione si rendesse necessaria ovvero opportuna al fine di finalizzare la Ristrutturazione (collettivamente i "*Restructuring Documents*").

A seguito di ampia ed approfondita discussione, il Consiglio, preso atto di quanto esposto dal Presidente, con il voto favorevole di tutti i presenti,

delibera

- di approvare ed autorizzare la Ristrutturazione nel suo complesso, nonché ciascuna delle operazioni descritte nello *Structure Memorandum* e le Operazioni Straordinarie e di approvare ed autorizzare la sottoscrizione di ciascuno dei *Restructuring Documents*;
- di approvare ed autorizzare la sottoscrizione, da parte della Società, di ogni altro accordo o documento accessorio, inerente, conseguente, strumentale o comunque connesso o relativo alla Ristrutturazione ed ai *Restructuring Documents*;
- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato Vincenzo Giori ed ai Consiglieri Emanuele Lembo e Marco Mantica ogni più ampio potere, nessuno escluso, e con facoltà di sub-delega (tali poteri da esercitarsi in via disgiunta tra l'Ing. Giori ed i Consiglieri Emanuele Lembo e Marco Mantica) al fine di intraprendere le seguenti azioni in nome e per conto della Società:



- (i) dare attuazione alle operazioni ed alle attività necessarie od opportune ai fini del perfezionamento della Ristrutturazione, nonché di ciascuna delle operazioni descritte nello *Structure Memorandum* e delle Operazioni Straordinarie e sottoscrivere, consegnare ed eseguire tutti gli atti, documenti, notifiche, iscrizioni e registrazioni ad essi correlati, inerenti, conseguenti, connessi o strumentali;
- (ii) negoziare, definire, modificare, stipulare, firmare, siglare, sottoscrivere, consegnare ed eseguire ognuno dei *Restructuring Documents* (ivi inclusi, in via meramente esemplificativa (aa) l'*Amendment and Restatement Agreement* del Contratto di Finanziamento, (bb) il *Facility Agreement*, (cc) l'*Amendment and Restatement Agreement della Priority Deed*, (dd) la *Restructuring Fee Letter*, (ee) l'Accettazione della Cessione, (ff) l'*Instrument Holders Agreement* (gg) l'Atto Confermativo dell'*Italian Acquisition Agreement Pledge*, (hh) l'Atto Confermativo del Privilegio Speciale; (ii) l'Atto Confermativo dell'Ipoteca, (ll) l'Atto Confermativo del Pegno sui Diritti di Proprietà Industriale, (mm) l'Atto Confermativo del Pegno sulle Azioni di Electrovidro, (nn) il Pegno di Secondo Grado sulle Azioni di Sediver, (oo) il Nuovo Pegno sui Diritti di Proprietà Industriale e (pp) il Nuovo Pegno sulla Partecipazione in Vitrablok) ed ogni altro accordo, contratto o documento relativo strumentale, conseguente, inerente, necessario, od opportuno al fine di perfezionare la Ristrutturazione, le Operazioni Straordinarie ovvero al fine di dare esecuzione a ciascuno dei *Restructuring Documents*.
- (iii) compiere qualsiasi atto (ivi incluso il pagamento di qualsiasi somma, a qualsiasi titolo) o svolgere qualsiasi incarico che si rendesse necessario od opportuno per perfezionare la Ristrutturazione, ciascuna delle operazioni descritte nello *Structure Memorandum*, le Operazioni Straordinarie o alle stesse correlato, inerente, conseguente, connesso o strumentale ovvero per dare esecuzione a ciascuno dei *Restructuring Documents*;
- (iv) partecipare e votare nelle assemblee ordinarie e/o straordinarie (o in ogni altro organo competente) delle società del Gruppo Seves in cui la Società detiene una partecipazione azionaria al fine di adottare - in nome e per conto della Società in qualità di socio - qualsiasi delibera o decisione che si rendesse necessaria od opportuna ai fini della Ristrutturazione, di ciascuna delle operazioni descritte nello *Structure Memorandum*, delle Operazioni Straordinarie ovvero per dare esecuzione ai *Restructuring Documents*, o ad ogni altro atto, contratto o documento relativo alla Ristrutturazione o ad esso correlato, inerente, conseguente, connesso o strumentale.

Il tutto senza possibilità di opporre alcuna limitazione di poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato Vincenzo Giori e dei Consiglieri Emanuele Lembo e Marco Mantica e con promessa di tenere sin d'ora valido e ratificato l'operato degli stessi.

[omissis]


Passando alla trattazione delle Varie ed Eventuali, prende la parola il Presidente, che invita i presenti a sollevare eventuali punti non all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dà atto di aver accertato che al termine di ciascuna discussione all'Ordine del Giorno è stato chiesto a ciascun Amministratore e Sindaco se desiderasse ancora intervenire, ottenendo risposta negativa e dichiara chiusa la riunione alle ore 10:26.




Il presente verbale viene redatto, letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente


Vincenzo Giordano

Il Segretario


Giulio Gambini Pierleoni

N. 5924 di rep. - Certificato di Conformità

Copia conforme all'originale in dieci mezzi fogli del Verbale del Consiglio di Amministrazione del 9 ottobre 2009 agli atti della Società:

Seves S.p.A.

con sede legale in Firenze, via Reginaldo Giuliani n. 360, capitale sociale euro 81.900.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Firenze: 02401800343.

Le parti omesse non ne alterano il contenuto.

9 (nove) ottobre 2009 (duemilanove)

Milano, li



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
NEL MIO STUDIO, LI 15 DIC. 2009



Carlo Marchetti

PARTE I - (PRINCIPALI CONDIZIONI FINANZIARIE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO SENIOR)

(A) Ammontare complessivo concesso ai sensi del Contratto di Finanziamento: Euro 395.661.654,85

(B) Linee di credito concesse ai sensi del Contratto di Finanziamento:

1. Apertura di credito denominata: "Facility B"

Ammontare capitale massimo: linea di credito a termine senior denominata in euro per un ammontare complessivo pari ad Euro 83.467.954,60 (di cui Euro 62.236.335,25 è stato utilizzato in Euro e \$ 31.363.348,10 è stato utilizzato in USD);

Interessi: tasso di interesse annuo pari alla somma dell'EURIBOR (in relazione ad ogni "Loan" in "Base Currency", come definiti nel Contratto di Finanziamento) ovvero del LIBOR (in relazione ad ogni "Utilisation" espressa in "Optional Currency", come definiti nel Contratto di Finanziamento) più un margine fisso del 3,00% per anno e costi ivi definiti come "Mandatory Costs" (se applicabili);

Interessi di mora: il tasso di interesse di mora applicabile è pari al tasso di interesse di volta in volta applicabile, secondo il caso, più un ulteriore margine dell'1%;

Rimborso: ciascun ammontare erogato dovrà essere rimborsato il 30 luglio 2015.

2. Apertura di credito denominata: "Facility C"

Ammontare capitale massimo: linea di credito a termine senior denominata in euro per un ammontare complessivo pari ad Euro 64.156.317,07 (di cui Euro 46.915.756,73 è stato utilizzato in Euro e \$ 25.467.755,73 è stato utilizzato in USD);


Interessi: tasso di interesse annuo pari alla somma dell'EURIBOR (in relazione ad ogni "Loan" in "Base Currency", come definiti nel Contratto di Finanziamento) ovvero del LIBOR (in relazione ad ogni "Utilisation" espressa in "Optional Currency", come definiti nel Contratto di Finanziamento) più un margine fisso del 3,50% per anno e costi ivi definiti come "Mandatory Costs" (se applicabili);

Interessi di mora: il tasso di interesse di mora applicabile è pari al tasso di interesse di volta in volta applicabile, secondo il caso, più un ulteriore margine dell'1%;

Rimborso: ciascun ammontare erogato dovrà essere rimborsato il 30 luglio 2016.

3. Apertura di credito denominata: "Facility D"

Ammontare capitale massimo: linea di credito a termine denominata in euro per un ammontare complessivo pari ad Euro 210.000.000 (di cui Euro 142.053.079,98 è stato denominato in Euro e \$ 100.371.190,25 è stato denominato in USD);



TRADEMARK

REEL: 004546 FRAME: 0080

Handwritten mark resembling the number 7.

Handwritten signature: Gambini Boreon / Tuzi

Interessi: un margine fisso del 6% per anno e costi ivi definiti come "*Mandatory Costs*" (se applicabili);

Interessi di mora: il tasso di interesse di mora applicabile è pari al tasso di interesse di volta in volta applicabile, secondo il caso, più un ulteriore margine dell'1%;

Rimborso: ciascun ammontare erogato dovrà essere rimborsato il 30 luglio 2017.

4. **Apertura di credito denominata: "*Revolving Credit Facility*"**

Ammontare capitale massimo: linea di credito senior revolving "*multicurrency*" per un ammontare complessivo pari ad Euro 33.037.383,18;

Interessi: tasso di interesse annuo pari alla somma dell'EURIBOR (in relazione ad ogni "*Loan*" in "*Base Currency*", come definiti nel Contratto di Finanziamento) ovvero del LIBOR (in relazione ad ogni "*Utilisation*" espressa in "*Optional Currency*", come definiti nel Contratto di Finanziamento) più un margine fisso del 2,375% per anno e costi ivi definiti come "*Mandatory Costs*" (se applicabili);

Interessi di mora: il tasso di interesse di mora applicabile è pari al tasso di interesse di volta in volta applicabile, secondo il caso, più un ulteriore margine dell'1%;

Rimborso: ciascun ammontare erogato dovrà essere integralmente rimborsato l'ultimo giorno del relativo "*Interest Period*" (come definito nel Contratto di Finanziamento), ed in ogni caso alla "*Termination Date*" prevista per la "*Revolving Credit Facility*", definita come la data che cade prima tra: (i) il 30 luglio 2014; e (ii) la data in cui le "*Term Facilities*" (come definite nel Contratto di Finanziamento) sono state integralmente rimborsate.


5. **Apertura di credito denominata: "*Bid/Performance Bond Facility*"**

Ammontare capitale massimo: linea di credito senior revolving *bid/performace bond* "*multicurrency*" per un ammontare complessivo pari ad Euro 5.000.000;

Commissione *Bid/Performance Bond*: (i) una commissione "*fronting*" espressa in "*Base Currency*" (come definita nel Contratto di Finanziamento) al tasso pari allo 0,125% per anno da calcolarsi sull'ammontare dovuto che viene contro-indennizzato dal finanziatore (ivi definito come "*Lender*") ai sensi di ciascuna *Bid/Performance Bond* richiesta dal Debitore di volta in volta rilevante; e (ii) una commissione espressa in "*Base Currency*" (come definita nel Contratto di Finanziamento) al tasso pari allo 0,625% per anno sull'ammontare dovuto in relazione a ciascun "*Bid/Performance Bond*" richiesto dal Debitore di volta in volta rilevante, in ogni caso a partire dalla data di emissione della *Bid/Performance Bond* e sino alla sua data di scadenza (ivi definita come "*Expiry Date*");

Interessi di mora: il tasso di interesse di mora applicabile è pari al tasso di interesse di volta in volta applicabile, secondo il caso, più un ulteriore margine dell'1%;

PTZ



Graini Pierleoni

Rimborso: ciascun "Bid/Performance Bond" dovrà essere integralmente rimborsato alla "Termination Date" prevista per la "Bid/Performance Bond Facility", definita come la data che cade prima tra: (i) il 30 luglio 2014; e (ii) la data in cui le "Term Facilities" (come definite nel Contratto di Finanziamento) sono state integralmente rimborsate.

(C) **Debitori**

1. **Prenditori**

1.1 ELECTRO VIDRO S.A.

Sede legale: Avenida Lucio Thomé Feteira, 312, São Gonçalo, Rio de Janeiro, Brasile

1.2 ELEKTROKERAMIK SONNEBERG GmbH

Sede legale: Sonneberg, numero di iscrizione HRB 303866, Germania

1.3 GP ČERVENÁ S.R.O.

Sede legale: Duchcov, Bílinská 42, codice postale: 419 14, Repubblica Ceca

1.4 SEVES S.p.A.

Sede legale: Via Reginaldo Giuliani 360, 50100 Firenze, Italia

1.5 SEVES AUSTRIA HOLDING GmbH (già BUKURU BETEILIGUNGSVERWALTUNG GmbH)

Sede legale: Vienna Twin Tower, Wienerbergstraße 11, Turm A 05, 1100, Vienna, Austria

1.6 SOLARIS GmbH

Sede legale: Siemensstr. 1, D-56422, Wirges, Germania

1.7 VITRABLOK s.r.o.

Sede legale: Duchcov, Bílinská 42, codice postale: 419 14, Repubblica Ceca

2. **Garanti**

2.1 CERA SYSTEM VERSCHLEIBSCHUTZ GmbH

Sede legale: Hermsdorf, numero di iscrizione HRB 205935, Germania

2.2 ELECTRO VIDRO S.A.

Sede legale: Avenida Lucio Thomé Feteira, 312, São Gonçalo, Rio de Janeiro, Brasile

2.3 ELEKTROKERAMIK SONNEBERG GmbH


Sede legale: Sonneberg, numero di iscrizione HRB 303866, Germania

2.4 GP ČERVENÁ S.R.O.

TW


Muzi

Crambini Bertolini



- Sede legale: Duchcov, Bílinská 42, codice postale: 419 14, Repubblica Ceca
- 2.5 IFÖ CERAMICS AB
Sede legale: numero di iscrizione: 556068-1834, Box 118, 295 00 Bromölla, Svezia
- 2.6 PPC ČAB A.S.
Sede legale: Čab 268, 951 24 Nové Sady, Repubblica Slovacca
- 2.7 PPC INSULATORS AUSTRIA GmbH (già PORZELLANFABRIK FRAUENTHAL INSULATORS GmbH)
Sede legale: Vienna Twin Tower, Wienerbergstraße 11, Turm A 05, 1100 Vienna, Austria
- 2.8 SEVES S.p.A.
Sede legale: Via Reginaldo Giuliani 360, 50100 Firenze, Italia
- 2.9 SEVES AUSTRIA HOLDING GmbH (già BUKURU BETEILIGUNGSVERWALTUNG GmbH)
Sede legale: Vienna Twin Tower, Wienerbergstraße 11, Turm A 05, 1100 Vienna, Austria
- 2.10 SEVES USA Inc. (già PORCELAIN PRODUCTS CO.)
Sede legale: 100 West Tenth Street, città di Wilmington, Contea di New Castle, Delaware, Stati Uniti d'America
- 2.11 SOLARIS GmbH
Sede legale: Siemensstr. 1, D-56422, Würges, Germania
- 2.12 VITRABLOK s.r.o.
Sede legale: Duchcov, Bílinská 42, codice postale: 419 14, Repubblica Ceca

Gambini Perleau/2002



PARTE II - (PRINCIPALI CONDIZIONI FINANZIARIE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO A1)

Ammontare complessivo concesso ai sensi del Contratto di Finanziamento A1: Euro 30.000.000

(A) Linea di credito concesse ai sensi del Contratto di Finanziamento A1:

Apertura di credito denominata: "Facility A1"

Ammontare capitale massimo: linea di credito a termine senior denominata in euro per un ammontare complessivo pari ad Euro 30.000.000;

Interessi: tasso di interesse annuo pari alla somma dell'EURIBOR (come definito nel Contratto di Finanziamento A1) più un margine fisso del 4,00% per anno e costi ivi definiti come "Mandatory Costs" (se applicabili);

Interessi di mora: il tasso di interesse di mora applicabile è pari al tasso di interesse di volta in volta applicabile, secondo il caso, più un ulteriore margine dell'1%;

Rimborso: ciascun ammontare erogato dovrà essere rimborsato alla "Termination Date", definita come la data che cade 4 (quattro) anni dopo la "Restructuring Completion Date".

(B) Debitori

1. Prenditori

1.1 SEVES S.p.A.

Sede legale: Via Reginaldo Giuliani 360, 50100 Firenze, Italia

1.2 TRADEMARKS S.r.l.

Sede legale: Viale Solferino, 28, 43100, Parma, Italia

2. Garanti

2.1 CERA SYSTEM VERSCHLEISSCHUTZ GmbH

Sede legale: Hermsdorf, numero di iscrizione HRB 205935, Germania

2.2 ELECTRO VIDRO S.A.

Sede legale: Avenida Lucio Thomé Feteira, 312, São Gonçalo, Rio de Janeiro, Brasile

2.3 ELEKTROKERAMIK SONNEBERG GmbH

Sede legale: Sonneberg, numero di iscrizione HRB 303866, Germania

2.4 GP ČERVENÁ S.R.O.

Sede legale: Duchcov, Bílinská 42, codice postale: 419 14, Repubblica Ceca

2.5 IFÖ CERAMICS AB



Handwritten mark

Gambini Bertoni

Handwritten signature

Sede legale: numero di iscrizione: 556068-1834, Box 118, 295 00 Bromölla, Svezia

2.6 PPC ČAB A.S.

Sede legale: Čub 268, 951 24 Nové Sady, Repubblica Slovacca

2.7 PPC INSULATORS AUSTRIA GmbH (già PORZELLANFABRIK FRAUENTHAL INSULATORS GmbH)

Sede legale: Vienna Twin Tower, Wienerbergstraße 11, Turm A 05, 1100 Vienna, Austria

2.8 SEVES S.p.A.

Sede legale: Via Reginaldo Giuliani 360, 50100 Firenze, Italia

2.9 SEVES AUSTRIA HOLDING GmbH (già BUKURU BETEILIGUNGSVERWALTUNG GmbH)

Sede legale: Vienna Twin Tower, Wienerbergstraße 11, Turm A 05, 1100 Vienna, Austria

2.10 SEVES USA Inc. (già PORCELAIN PRODUCTS CO.)

Sede legale: 100 West Tenth Street, città di Wilmington, Contea di New Castle, Delaware, Stati Uniti d'America

2.11 TRADEMARKS S.R.L.

Sede legale: Viale Solferino 28, 43100 Parma, Italia


2.12 VITRABLOK s.r.o.

Sede legale: Duchcov, Bílinská 42, codice postale: 419 14, Repubblica Ceca

Alessandro Ruzi

Giulio Gambini Bertoni

Renata Zuccheroni



ALLEGATO B (ELENCO DEI TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE)


del n. 24956

7140
di ref.

BREVETTI

Numero della domanda	Numero di registrazione	Paese	Descrizione	Validità del brevetto
97122166,8	0 853 166	Spagna ✓	VERTICAL 1930 F	16.12.2017
97122167,6	0 853 167	Spagna ✓	VERTICAL 1960 F	16.12.2017
97122168,4	0 853 168	Spagna ✓	HORIZONTAL F30, F60	16.12.2017
97122166,8	59707851.3-08	Germania ✓	VERTICAL 1930 F	16.12.2017
97122167,6	59705379.0-08	Germania ✓	VERTICAL 1960 F	16.12.2017
97122168,4	59707852.1-08	Germania ✓	HORIZONTAL F30, F60	16.12.2017
97122166,8	0 853 166	Gran Bretagna ✓	VERTICAL 1930 F	16.12.2017
97122167,6	0 853 167	Gran Bretagna ✓	VERTICAL 1990 F	16.12.2017
97122168,4	0 853 168	Gran Bretagna ✓	HORIZONTAL F30, F60	16.12.2017
PV 1998-35	291.887	Repubblica Ceca ✓	VERTICAL 1930 F	07.01.2018
PV 1998-36	292.154	Repubblica Ceca ✓	VERTICAL 1960 F	07.01.2018
PV 1998-37	292.398	Repubblica Ceca ✓	HORIZONTAL F30, F60	07.01.2018
97122166,8	0 853 166	Francia ✓	VERTICAL 1930 F	16.12.2017
97122167,6	0 853 167	Francia ✓	VERTICAL 1960 F	16.12.2017
97122168,4	0 853 168	Francia ✓	HORIZONTAL	16.12.2017

GB
 Gambini Berleoni
 Buzzi




				F30, F60	
97122166,8	0 853 166	Belgio	✓	VERTICAL 1930 F	16.12.2017
97122167,6	0 853 167	Belgio	✓	VERTICAL 1960 F	16.12.2017
97122168,4	0 853 168	Belgio	✓	HORIZONTAL F30, F60	16.12.2017
97122166,8	0 853 166	Italia	gk	VERTICAL 1930 F	16.12.2017
97122167,6	0 853 167	Italia	dw	VERTICAL 1960 F	16.12.2017
97122168,4	0 853 168	Italia	de	HORIZONTAL F30, F60	16.12.2017

Cantoni Berlean

MARCHI

Numero della domanda	Data di registrazione	Numero di registrazione	Paese	Descrizione	Data di deposito
656 846	13.02.1996	656 846	OMPI	LOGO	13.02.1996
415 529	05.05.1975	R 415 529	OMPI	LOGO	05.05.1975
289 966	19.10.1964	289 966	OMPI	Parola "Solaris"	19.10.1964
80-052831	16.08.1992	569 148	Taiwan	LOGO	21.01.1991
80 301	07.11.1994	59 525	Filippine	LOGO	08.04.1992
119.151/91	28.02.1994	2 621 471	Giappone	LOGO	19.11.1991
395 34 658.4	02.11.1995	395 34 658.4	Germania	LOGO	24.08.1995


Zwei



W 23230/19 Wz	18.07.1972	895 494	Germania	LOGO	02.06.1971
W 16 047/37 Wz	30.09.1964	794 753	Germania	Parola "Solaris"	13.05.1964
2.542.228	15.08.2006	2.105.621	Argentina	Parola "Solaris"	17.09.2004

TRM
Zusi Gambini Piccioni

J.W. Quella







Situazione brevetti/modelli per cliente SEVES S.p.A.
PRATICHE LIBERE DA PEGNO

14.12.2009

NS. RIF.	STATO PRATICA	DESCRIZIONE	DEPOSITO	CONCESSIONE	SCADENZA	NAZIONE/I	TITOLARE/I
32.CA.3	registrato	Vetromattone "MONEO DORICO"	123003 1 nov 2007	123003 17 set 2006	17 set 2018	Canada	SEVES S.p.A.
32.CN.3	registrato	Block for construction	200730349231.4 26 nov 2007	ZL200730349231.4 28 gen 2009	26 nov 2017	Cina	SEVES S.p.A. CON UNICO SOCIO
32.IN.3	registrato	Block for construction	213481 20 nov 2007	213481 28 ago 2006	30 mag 2022	India	SEVES S.p.A. CON UNICO SOCIO
32.JP.3	registrato	Vetromattone "MONEO DORICO"	2007-033080 30 nov 2007	1336139 20 giu 2008	20 giu 2028	Giappone	SEVES S.p.A.
32.RU.3	registrato	Vetromattone "MONEO DORICO"	2007304226 28 nov 2007	71019 11 gen 2009	28 nov 2022	Federazione Russa	SEVES S.p.A. CON UNICO SOCIO
32.EM.3T	registrato	Vetromattone "MONEO DORICO"	000731286-0001 30 mag 2007	000731286-0001 30 mag 2007	30 mag 2032	Modello Comunitario	SEVES S.p.A.
32.US.3	registrato	Vetromattone "MONEO DORICO"	297298.061 28 nov 2007	D580073 4 nov 2008	4 nov 2022	Stati Uniti	SEVES S.p.A.



Pusi Gambini Perlechi





BUGNION

Aggiornamento: 14/12/2009

BUGNION Spa - Firenze, Via dei Rustici, 5 (Tel. 055-284940) Email: firenze@bugnion.it

SITUAZIONE MONDIALE MARCHI PER CLIENTE SEVES S.P.A.: PRATICHE LIBERE DA PEGNO





Piusi Gambini Bertolini



LEGENDA

91.S1129 [1]		FIDENZA VETROARREDO	Figurativo (F)
91.S1128 [2]		FIRENZE VETROARREDO + logo	Figurativo (F)
91.S1129 [3]		FIDENZA VETROARREDO + logo	Figurativo (F)
91.S1129 [4]		VETROMARMO	Denominativo (D)
91.S1129 [5]		VETROARREDO	Figurativo (F)
91.S1129 [6]		SEVES	Denominativo (D)
91.S1129 [7]		FIDENZA VETROARREDO + logo	Figurativo (F)
91.S1129 [8]		VETROMALTA	Figurativo (F)

Tesi Gambini Barleoni





BUGNION

Codice pratico	Nazioni	Tipo	Marchio	Classi int.	Numero	Data	Scadenza	Status	Titolare
22.IX.1	Algeria	Irt.	FIDENZA VETROARREDO	19, 21, 37	592979	29/10/1992	29/10/2012	CI	SEVES S.p.A.
22.AU.1	Australia	Naz.	FIDENZA VETROARREDO	19	701683	2/2/2006	2/2/2016	RC	SEVES S.p.A.
22.IX.1	Austria	Irt.	FIDENZA VETROARREDO	19, 21, 37	592979	29/10/1992	29/10/2012	CI	SEVES S.p.A.
22.IX.1	Benelux	Irt.	FIDENZA VETROARREDO	19, 21, 37	592979	29/10/1992	29/10/2012	CI	SEVES S.p.A.
22.IX.1	Bulgaria	Irt.	FIDENZA VETROARREDO	19, 21, 37	592979	29/10/1992	29/10/2012	CI	SEVES S.p.A.
22.IX.1	Cina	Irt.	FIDENZA VETROARREDO	19, 21, 37	592979	29/10/1992	29/10/2012	CI	SEVES S.p.A.
22.IX.1	Corea del Nord	Irt.	FIDENZA VETROARREDO	19, 21, 37	592979	29/10/1992	29/10/2012	CI	SEVES S.p.A.
22.IX.1	Cuba	Irt.	FIDENZA VETROARREDO	19, 21, 37	592979	29/10/1992	29/10/2012	CI	SEVES S.p.A.
22.IX.1	Egitto	Irt.	FIDENZA VETROARREDO	19, 21, 37	592979	29/10/1992	29/10/2012	CI	SEVES S.p.A.
22.IX.1	Federazione Russa	Irt.	FIDENZA VETROARREDO	19, 21, 37	592979	29/10/1992	29/10/2012	CI	SEVES S.p.A.
22.IX.1	Francia	Irt.	FIDENZA VETROARREDO	19, 21, 37	592979	29/10/1992	29/10/2012	CI	SEVES S.p.A.
22.IX.1	Germania	Irt.	FIDENZA VETROARREDO	19, 21, 37	592979	29/10/1992	29/10/2012	CI	SEVES S.p.A.
22.JP.1	Giappone	Naz.	FIDENZA VETROARREDO	19	410844	9/1/1998	9/1/2018	RD	FIDENZA VETROARREDO S.p.A.
22.SP.1	Gran Bretagna	Naz.	FIDENZA VETROARREDO	19	1513440 (dep)	15/9/2009	23/9/2019	RD	VETROARREDO S.p.A.
22.IT.1	Italia	Naz.	FIDENZA VETROARREDO	19, 21, 37	1025504	23/10/2006	11/5/2012	✓RC	SEVES S.p.A.
22.IX.1	Marocco	Irt.	FIDENZA VETROARREDO	19, 21, 37	592979	29/10/1992	29/10/2012	CI	SEVES S.p.A.
22.IX.1	Monaco	Irt.	FIDENZA VETROARREDO	19, 21, 37	592979	29/10/1992	29/10/2012	CI	SEVES S.p.A.
22.IX.1	Mongolia	Irt.	FIDENZA VETROARREDO	19, 21, 37	592979	29/10/1992	29/10/2012	CI	SEVES S.p.A.
22.IX.1	Montenegro	Irt.	FIDENZA VETROARREDO	19, 21, 37	592979	29/10/1992	29/10/2012	CI	SEVES S.p.A.
22.IX.1	Polonia	Irt.	FIDENZA VETROARREDO	19, 21, 37	592979	29/10/1992	29/10/2012	CI	SEVES S.p.A.

Handwritten signature/initials on the left margin.



Handwritten signature: Pusi Gaudin Bialeon



BUGNION

Codice pratico	Nazioni	Tipo	Marchio	Classi int.	Numero	Data	Scadenza	Status	Titolare
22.IX.1	Portogallo	Int.	FIDENZA VETROARREDO	19, 21, 37	592979	29/10/1992	29/10/2012	CI	SEVES S.p.A.
22.IX.1	Repubblica Ceca	Int.	FIDENZA VETROARREDO	19, 21, 37	592979	29/10/1992	29/10/2012	CI	SEVES S.p.A.
22.IX.1	Romania	Int.	FIDENZA VETROARREDO	19, 21, 37	592979	29/10/1992	29/10/2012	CI	SEVES S.p.A.
22.IX.1	Serbia	Int.	FIDENZA VETROARREDO	19, 21, 37	592979	29/10/1992	29/10/2012	CI	SEVES S.p.A.
22.IX.1	Slovacchia	Int.	FIDENZA VETROARREDO	19, 21, 37	592979	29/10/1992	29/10/2012	CI	SEVES S.p.A.
22.IX.1	Spagna	Int.	FIDENZA VETROARREDO	19, 21, 37	592979	29/10/1992	29/10/2012	CI	SEVES S.p.A.
22.US.1	Stati Uniti	Naz.	FIDENZA VETROARREDO	19	1.806.887	23/11/2003	23/11/2013	RC	VETROARREDO SEDIVER S.p.A.
22.IX.1	Sudan	Int.	FIDENZA VETROARREDO	19, 21, 37	592979	29/10/1992	29/10/2012	CI	SEVES S.p.A.
22.IX.1	Svizzera	Int.	FIDENZA VETROARREDO	19, 21, 37	592979	29/10/1992	29/10/2012	CI	SEVES S.p.A.
22.IX.1	Ungheria	Int.	FIDENZA VETROARREDO	19, 21, 37	592979	29/10/1992	29/10/2012	CI	SEVES S.p.A.
22.IX.1	Vietnam	Int.	FIDENZA VETROARREDO	19, 21, 37	592979	29/10/1992	29/10/2012	CI	SEVES S.p.A.
22.IT.3	Italia	Naz.	FIDENZA VETROARREDO + logo	19, 21, 37	PR2007C000175 (dep)	16/7/2007	23/7/2017	✓ RD	SEVES S.p.A.
22.MX.7	Messico	Naz.	FIDENZA VETROARREDO + logo	19	599555	9/10/2008	9/10/2018	✓ RC	SEVES S.p.A.
22.AR.5	Argentina	Naz.	VETROARREDO	19	2.027.113	16/5/2005	16/5/2015	✓ CR	VETROARREDO SEDIVER S.p.A.
22.CA.5	Canada	Naz.	VETROARREDO	19, 21, 37	632478	9/2/2005	9/2/2020	✓ CR	SEVES S.p.A.
22.MX.5B21	Messico	Naz.	VETROARREDO	21	801.770	24/7/2003	6/6/2013	✓ CR	VETROARREDO SEDIVER S.p.A.
22.EU.8	Comunitario	Com.	VETROMALTA	17, 19, 21	008233793 (dep)	22/4/2009	22/4/2019	✓ DV	SEVES S.p.A.

Handwritten signature

Handwritten signature: Tino Gambini Di Leo

STATI PRATICA

Codice Descrizione


Abb abbandonato
RC rinnovato
RD domanda di rinnovo
CI registrazione di marchio internazionale pubblicata
CR registrato
SD rifiutata
DV domanda depositata

TM

Alessandro Muzi

Gialli's Gambini Pierbeoni

Deposito al Tribunale



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

NEL MIO STUDIO, LI 29 12 2009



Handwritten signature in cursive script.